

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE

10
anni

2006-2016

NOTIZIARIO

09.2016

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA





INDICE 09/2016

VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- CONVEGNO NAZIONALE: " VALORE GEOMETRA - LA SFIDA DEL LAVORO, GLI STRUMENTI PER CRESCERE"
- PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE SULL' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- I GEOMETRI FANNO IL PUNTO SULLE MISURE DI SOSTEGNO A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO PER FAVORIRE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA: IL PRESIDENTE DEL CNG NELL'INTERVISTA A RAI PARLAMENTO
- EMERGENZA TERREMOTO: L'INTERVENTO DEI GEOMETRI ITALIANI
- CIPAG . ATTIVITA DI RECUPERO IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2014
- LA CIPAG RAFFORZA E AMPLIA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI
- DAL CNG CHIARIMENTI OPERATIVI SULLA GESTIONE DATA BASE VIGILI DEL FUOCO
- BANDI EUROPEI PER I GEOMETRI E MISURE DI FINANZIAMENTO PER LA CATEGORIA SAIE 2016
- PEC IRREGOLARI: INIZIATI I CONTROLLI
- ABITARE E COSTRUIRE OGGI" SICK BUILDING SYNDROME (SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO) & INQUINAMENTO INDOOR: CORSI A VITERBO E FERMO

NEWS TECNICHE

Pagina 12

- DECRETO TERREMOTO I CONTENUTI
- IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
- AGGIORNATE LE LINEE GUIDA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI STATO
- AGENZIA DELLE ENTRATE: LA SUPERFICIE CATASTALE
- COLONNINE VEICOLI ELETTRICI OBBLIGATORIE NELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DA GIUGNO 2017
- SCIA 2 IN EDILIZIA: COSA PREVEDE
- PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: LA GUIDA DELL'INAIL
- RILIEVI CATASTALI E TOPOGRAFICI: REALIZZATO MEGA-OSSERVATORIO SATELLITARE
- VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO: PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEGLI ABILITATI
- NORME UNI : PRASSI DI RIFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION: LA GUIDA ENEA ALLE DETRAZIONI
- PER CAMPEGGI CON OLTRE 400 PERSONE: PUBBLICATA LA NOTA DI CHIARIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SULL'AGRICOLTURA
- IN GAZZETTA LA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER GLI ALBERGHI
- APPALTI PUBBLICI: LE NUOVE REGOLE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA
- NASCE L'OSSERVATORIO EUROPEO SUGLI EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI

NEWS FISCALI

Pagina 27

- LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE PER RIPRENDERE LA RATEAZIONE
- DAL 1° GENNAIO 2017 NUOVE MODALITÀ DEI CONTROLLI A DISTANZA DELLE OPERAZIONI IVA
- PROFESSIONISTI E AUTONOMI: ARRIVA L'IRI
- LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, NIENTE RITENUTA PER RIMBORSO SPESE
- BONIFICA DALL'AMIANTO E DETRAZIONI FISCALI
- DICHIARAZIONE IMU/TASI: MODULO DI CONTROLLO
- AGEVOLAZIONI FISCALI ANTISISMICHE
- ACCETTAZIONE EREDITÀ E DEBITI FISCALI
- FOTOVOLTAICO E CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI: CHIARIMENTI SUL REGIME DI TASSAZIONE
- INEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE



- RIMBORSI CHILOMETRICI: CALCOLO, DEDUCIBILITÀ E TASSAZIONE
- BOLLETTE LUCE: ORA VANNO CONSERVATE PER 10 ANNI
- TRANSAZIONI COMMERCIALI - FISSATO IL NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI
- GLI STUDI DI SETTORE DIVENTANO "INDICATORI DI COMPLIANCE"
- LE BANCHE HANNO CAMBIATO IL MODO CON IL QUALE CALCOLANO GLI INTERESSI
- UNIONI CIVILI: APPROVATI I PRIMI TRE DECRETI ATTUATIVI
- LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA
- INDICE ISTAT LUGLIO E AGOSTO 2016

SENTENZE

Pagina 37

- E' DA CONSIDERARSI "COMUNE", SALVO RISULTI DIVERSAMENTE DAL TITOLO, IL SUOLO SU CUI SORGE UN EDIFICIO
- VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA: QUANDO SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- CROLLO EDIFICIO E SUCCESSIVO INTERVENTO DI INTEGRALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
- IMPUGNAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO A TERZI
- ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ABUSIVO
- ASPETTO E DECORO ARCHITETTONICO: NOZIONI E SOVRAPPOSIZIONI
- NOZIONE DI INIZIO DEI LAVORI AI SENSI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA
- DISTINZIONE TRA RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- L'ASCENSORE REALIZZATO TRA FABBRICATI ADIACENTI DEVE RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI DELLE VEDUTE
- DIRETTORE LAVORI NON RESPONSABILE PER VIZI PROGETTUALI SE NON AVEVA L'INCARICO DI PREDISPORRE O VERIFICARE IL PROGETTO
- IMPRESA E DIRETTORE LAVORI COOBLIGATI: RISPONDONO SOLIDALMENTE DEI DANNI
- ANCHE LA PERSONA AFFETTA DA DISABILITÀ DEVE POTER ACCEDERE AGEVOLMENTE AL SERVIZIO DI BANCOMAT
- NEL CASO DI IMMOBILI INAGIBILI SPETTA LA RIDUZIONE IMU SENZA DENUNCIA
- CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE: PER IL FISCO RILEVA LA LOTTIZZAZIONE
- VERSAMENTI INGIUSTIFICATI SUL CONTO PARI A COMPENSI NON DICHIARATI
- LE SPESE PER IL CTU SI POSSONO COMPENSARE
- REGOLAMENTO CONDOMINIALE VINCOLANTE SE MENZIONATO

DAL WEB

Pagina 47

IN EVIDENZA

Pagina 60

SINP: SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

L'Italia è una nazione a rischio sismico, in particolare l'area che corre lungo la dorsale appenninica e il sud della penisola a causa della sua posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. È nostro il primato europeo per fenomeni sismici: su 1.300 sismi dagli effetti distruttivi che sono avvenuti nell'area mediterranea, oltre 500 hanno colpito l'Italia.

In 2.500 anni, l'Italia è stata interessata da oltre 30mila terremoti di media e forte intensità (superiore al quinto grado della scala Mercalli) e da circa 560 eventi sismici d'intensità uguale o superiore all'ottavo grado della scala Mercalli.

Nel Novecento, sette terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5, pari al decimo e undicesimo grado della scala Mercalli. Tra gli eventi sismici che hanno causato più vittime sono da ricordare quello di **Reggio Calabria e Messina** nel 1908, in cui persero la vita circa 100mila persone, e quello di **Avezzano in Abruzzo** nel 1915 con 33mila vittime. E poi ancora il terremoto in **Belice** nel 1968 dove le vittime furono 360, con circa 57mila senzatetto su una popolazione totale di 96mila abitanti, il terremoto che colpì vaste zone del **Friuli** tra le province di Udine e Pordenone nel 1976, con 939 morti e circa 80.000 sfollati, il terremoto in Irpinia, in provincia di **Avellino** del 1980, in cui persero la vita 2.914 persone, 9000 feriti e più di 400mila sfollati, il terremoto di **Cerlentini** in Sicilia nel 1990 che causò la morte di 13 persone, il terremoto di **Umbria e Marche** del 1997, dove morirono undici persone, oltre 100 i feriti e circa 40mila i senzatetto, il terremoto in **Molise** del 2002, con 30 vittime totali, 27 delle quali furono bambini, morti in seguito al crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia, il terremoto in **Abruzzo** nel 2009, che ha visto l'intera distruzione della città dell'Aquila, con la morte di 308 persone, il terremoto **dell'Emilia Romagna** nel 2012 dove le scosse ripetute hanno causato la morte di 27 persone e messo in ginocchio l'economia delle zone colpite, e **l'ultimo il terremoto del 24 agosto scorso sull'appennino laziale, nel punto di congiunzione tra quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, con oltre 300 vittime oltre a numerosi feriti e migliaia di sfollati.**

La terra continua a tremare con una ciclicità sempre più ravvicinata.

Il numero delle vittime è devastante, come quello delle persone che hanno visto andare in frantumi le loro case e con esse la loro intera esistenza.



Non possiamo più parlare di tragica fatalità, le conseguenze dei terremoti devono e possono essere attenuate con una seria attività di prevenzione. L'Italia ha bisogno di una messa in sicurezza ambientale con le zone montane tra le più pericolose, con popolazioni che non possono più essere esposte a così gravi rischi. Secondo i dati dell'Ance il 60% del patrimonio edilizio del nostro Paese è stato realizzato prima del 1971 e di questo 2,1 milioni è in stato "pessimo o mediocre", non in grado di sostenere questi terremoti; inoltre il patrimonio storico è diffuso sul territorio e ogni città e paese ha un nucleo di edifici vecchi di secoli.

Se da una parte dobbiamo fare i conti con un patrimonio edilizio vecchio e fragile, dall'altra il nostro Paese sconta un grave ritardo in tema di **prevenzione del rischio sismico.**

Negli ultimi cinquant'anni, secondo i dati della Protezione civile, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in circa 150 miliardi di euro, a cui si aggiungono i danni al patrimonio storico e artistico, ma in prevenzione è stato stanziato appena un miliardo e solo dopo i fatti del 2009 che hanno devastato l'Aquila! E di quest'ultima cifra sono stati realmente spesi poche decine di milioni in 250 edifici pubblici.

Nel I secolo a.C. l'architetto Marco Vitruvio Pollione, il cui libro *De Architectura* ebbe tanto successo a partire dall'Umanesimo anche per il fatto di essere uno dei pochi testi sopravvissuto integrale al disfacimento del mondo romano, indica nella "**fermitas**" una delle tre virtù cardinali in ambito architettonico, insieme alla "**utilitas**" e alla "**venustas**".

Occorre allora intervenire con piani mirati per mettere in sicurezza il territorio ed il patrimonio edilizio, urbano e rurale, nonché i Beni culturali nel rispetto dell'identità dei luoghi e dei paesaggi che hanno consentito al nostro Paese il riconoscimento internazionale di "Bel Paese" ed ai nostri Padri Costituenti di inserire il Paesaggio tra i Principi Costituzionali.



La rete delle professioni tecniche, tra cui il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, si è attivata e ha redatto una prima PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, che è possibile scaricare in questo numero, fornendo indirizzi operativi e metodologici importanti per il Paese.

Ma per risolvere il problema occorre anche creare una **cultura del rischio sismico** che coinvolga tutti, dai cittadini ai tecnici dell'edilizia, dai costruttori agli enti pubblici, dalle imprese alla ricerca, abbandonando il pensiero comune che gli eventi naturali non riguardano il nostro domani, ma un futuro lontano e incerto, che non ci interessa direttamente.

Questa ultima tragedia ancora ci ha insegnato che c'è un solo modo di reagire: **tutti insieme!!**



Così come è stato nella situazione di Emergenza, dove la grande generosità degli italiani non si è fatta attendere. Fin dalle prime ore dopo il sisma, tante persone si sono attivate con donazioni di sangue e raccolta di beni di prima necessità. E poi l'opera della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato incessantemente per salvare tante vite e ancora sono impegnate nei paesi distrutti.

Immediata anche la risposta dei Geometri italiani nell'emergenza, grazie all'attività dei volontari di A.GE.PRO, l'associazione nazionale geometri volontari per la protezione civile e dei Collegi provinciali coinvolti, offrendo inizialmente l'ausilio tecnico necessario per l'allestimento operativo e in sicurezza dei campi tenda e ora impegnati nei sopralluoghi per i rilievi degli edifici rimasti danneggiati per l'accertamento dell'agibilità delle strutture. Un'attività concreta che si spinge molte volte al di là dell'aspetto tecnico, offrendo solidarietà e supporto alle persone coinvolte, aiutandole a ripartire con la tenacia e l'orgoglio che ha sempre caratterizzato il popolo italiano nei momenti di difficoltà.

Abraham Lincoln pensava che " **il miglior modo di prevedere il futuro è quello di crearlo**".

Dobbiamo allora collaborare tutti per costruire un futuro diverso, che ci permetta di vivere in sicurezza nelle nostre case, scuole, ospedali e **noi Geometri italiani possiamo e dobbiamo fornire un contributo importante in questo senso, offrendo le nostre conoscenze tecniche e del territorio, la nostra competenza e il supporto alle famiglie e alla cittadinanza che da sempre ci contraddistingue.**

Il nostro tributo, infine, va alle tante vite spezzate da questa ultima immane tragedia e alla gente dei paesi colpiti, con un [video](#) che racconta gli scenari di un terremoto che ha spazzato via case, tradizioni, ricordi e lasciato tanti cuori in lutto.

PER NON DIMENTICARE.


Noi della Redazione "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA

CONVEGNO NAZIONALE: " VALORE GEOMETRA - LA SFIDA DEL LAVORO, GLI STRUMENTI PER CRESCERE"

Si è tenuto a Roma l'11 e il 12 ottobre il convegno nazionale **"Valore Geometra – La sfida del lavoro, gli strumenti per crescere"**, organizzato dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, dalla **Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri** e dalla **Fondazione Geometri Italiani**, con l'adesione dei componenti dei Consigli direttivi dei Collegi provinciali del territorio italiano. Con la digitalizzazione del processo costruttivo e dei servizi della PA, con lo sviluppo della stampa 3D, della realtà aumentata, dei droni, dei servizi di raccolta e analisi intelligente dei dati (SMART DATA), con un welfare che si amplia e mette al centro il lavoro e le politiche giovanili, con le novità sul fronte del percorso formativo, il GEOMETRA PROFESSIONISTA ha tutte le opportunità per essere in futuro, come nel passato, una figura specialistica e ricoprire un ruolo chiave nell'economia nazionale.



La prima parte del convegno è stata dedicata allo **"Sviluppo e Innovazione: lavoro e strumenti di competitività nell'economia digitale"**. Un approfondimento dedicato ai geometri che sono già pienamente attivi nel mondo del lavoro e a coloro che vogliono adeguarsi ai cambiamenti rivoluzionari in corso. Sono intervenuti: **Pietro Baratono**, Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna, **Roberta Vitale**, Presidente ANCE Giovani, **Gabriella Alemanno**, Vice Direttore Agenzia delle Entrate, **Cristiano Cannarsa**, Presidente e AD Sogei SPA, oltre all'intervento del Ministro **Andrea Orlando**.

A seguire la sessione **"Welfare attivo"**, dedicata alle politiche da attivare per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo dei

professionisti, con l'obiettivo di colmare l'attuale gap tra percorsi di studio e le richieste del mondo professionale con la partecipazione del Presidente della Commissione Lavoro del Senato, **Maurizio Sacconi**, e del Presidente della Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale, **Lello di Gioia**. E' seguita una tavola rotonda sui temi della formazione, del tirocinio e del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità con l'esame di alcune misure a sostegno concrete.

L'appuntamento si è chiuso con la sessione **"Next Geo, Istruzione e Formazione"** che ha illustrato la proposta di legge della Laurea del Geometra, recentemente presentata alla Camera dei Deputati, con la presenza dell'On.Le **Simona Flavia Malpezzi**, del Presidente CRUI **Gaetano Manfredi**, oltre all'intervento del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie **Enrico Costa**.



PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE SULL' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

E' stata illustrata al Convegno **"VALORE GEOMETRA"**, tenutosi a Roma l'11 e 12 Ottobre, la proposta di legge sulla Laurea del Geometra, presentata alla Camera dei Deputati il 28 settembre scorso. Un progetto che risponde alle esigenze richieste dalla nuova economia, dalla società in cui i futuri geometri e, in particolare, le prossime generazioni si troveranno ad operare. La proposta di legge **"Disciplina della professione di geometra e delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le competenze professionali"**



L'onorevole Simona Malpezzi, della Commissione cultura, è la firmataria di una proposta di legge che riforma il percorso di accesso alla professione di geometra. Si tratta di una proposta di sei articoli con i quali si istituisce **un corso di laurea di tre anni con valore abilitante, per la professione di geometra.**



Secondo il presidente del Consiglio Nazionale Geometri, Maurizio Savoncelli *"siamo di fronte a un passaggio decisivo per la categoria, che fissa un obiettivo primario: la nascita di un percorso di laurea triennale professionalizzante e che abilita direttamente al mondo del lavoro, evidenziando il Geometra nel*

panorama nazionale delle risorse tecniche professionali a disposizione del mondo economico e della società civile.



Nei diversi tavoli di confronto è stata sostenuta con decisione l'importanza di un'evoluzione del percorso di accesso alla professione, in considerazione del ruolo costantemente svolto dai nostri iscritti in diversi ambiti, nell'emergenza, nella ricostruzione, nella crescita economica sostenibile.

Grazie alla sua vocazione multidisciplinare, il Geometra ha rivelato nel tempo la capacità di porsi in modo qualificato nel contesto nazionale e internazionale del mercato del lavoro. Infine, non abbiamo trascurato il cammino della normativa europea che impone per il 2020 una formazione universitaria specifica per svolgere la libera professione in ambito internazionale".

Questa riforma arriva in porto dopo quasi 90 anni; infatti la professione di geometra è ancora regolamentata dal Regio Decreto del 1929. Gli studi professionali del geometra sono ampiamente diffusi nel territorio nazionale e non esiste comune italiano che ne sia privo. Una professione potenzialmente capace di attrarre i giovani, che può consentire loro di avviarsi a forme di lavoro autonomo sia in ambito nazionale sia internazionale.

Al percorso didattico sarà possibile accedere dopo il diploma di scuola media superiore rilasciato dagli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio» (CAT). **La proposta prevede di affidare a un decreto ministeriale successivo i contenuti specifici in termini di esami da sostenere.** Lauree di questo tipo rappresentano una sfida per le università in termini di offerta formativa per i giovani che desiderano associare una solida formazione teorica all'esercizio della professione. Si ritiene, in questo modo, di poter contrastare il problema dell'abbandono degli studi universitari da parte dei diplomati degli istituti tecnici e professionali che si trovano ad affrontare percorsi non modulati rispetto alla loro formazione scolastica tradendo le loro aspirazioni reali.


In attesa dell'esito dell'iter parlamentare, all'inizio di questo anno accademico, **in Italia sono state avviate tre esperienze ispirate alla proposta di legge, con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di Siena, di San Marino e dell'ateneo telematico Uninettuno.** Un percorso virtuoso reso possibile grazie alla collaborazione degli Istituti Tecnici CAT locali e ai Collegi Provinciali dei Geometri, che rappresenta una delle caratteristiche principali della riforma e offre una risposta alle esigenze di molte famiglie italiane: la possibilità di assicurare un alto livello di scolarità ai ragazzi impossibilitati a proseguire gli studi universitari fuori sede.

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE [CLICCA QUI](#)

I GEOMETRI FANNO IL PUNTO SULLE MISURE DI SOSTEGNO A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO PER FAVORIRE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA : IL PRESIDENTE DEL CNG NELL'INTERVISTA A RAI PARLAMENTO



14 milioni di italiani hanno usufruito delle misure fiscali che consentono di portare in detrazione una quota delle spese sostenute per realizzare lavori di riqualificazione e di ristrutturazione nel proprio appartamento. Una cifra record che, proprio quest'anno,





dovrebbe raggiungere un totale di investimenti pari a 29 miliardi di euro. Sono questi i risultati dell'ultimo rapporto elaborato dal servizio studi della Camera dei Deputati e dal Cresme (Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato dell'Edilizia), che offre un quadro generale molto ampio, dal 1998 fino ad oggi. Un prospetto incoraggiante con una novità: rispetto allo stesso periodo nel 2015, nei primi 7 mesi di quest'anno si segnala un incremento del 24% delle domande presentate dai proprietari di immobili.

Di questo tema ha parlato il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Maurizio Savoncelli a "Settegiorni", la rubrica di approfondimento di Rai Parlamento, in vista della scadenza fissata al 31 dicembre 2016, e delle possibili proroghe previste dalla legge di Stabilità per l'anno 2017. *"In questi anni è stata più volte portata all'attenzione del Governo – ha spiegato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli – la possibilità di estendere queste misure su un arco temporale più ampio. E' probabile – dunque – che nella Legge di Stabilità 2017 sia inserita una proroga di 3 anni, aprendo un ventaglio di possibilità a una esigenza ravvisata da più parti".*


Sul tema delle agevolazioni a disposizione del cittadino, inoltre, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, è stato un attivo protagonista della diffusione di "#CasaConviene – La casa diventa una cosa possibile", la campagna di informazione promossa dal MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze (QUI la news), che riepiloga i nuovi strumenti messi a disposizione dal Governo per aiutare i cittadini ad acquistare, affittare, ristrutturare o arredare un immobile. Si va dalle agevolazioni e i bonus fiscali alle garanzie statali, ai finanziamenti e ai nuovi regimi di tassazione.

PER VEDERE L'INTERVISTA [CLICCA QUI](#)

EMERGENZA TERREMOTO: L'INTERVENTO DEI GEOMETRI ITALIANI



Sono oltre 1500 i geometri professionisti dell'Associazione Geometri Volontari per la Protezione Civile che dalle prime ore del mattino del 24 agosto hanno iniziato a convergere nelle zone interessate dal terremoto che ha duramente colpito il centro Italia. Il loro intervento è stato focalizzato, in un primo momento, all'ausilio tecnico necessario per l'allestimento operativo e in sicurezza dei campi tenda, e in seguito impegnati nella ricognizione dei fabbricati per verificarne l'agibilità.



Settimanalmente sono impegnate 40 squadre, composte da due tecnici abilitati avendo questi sostenuto dei corsi specializzanti, e coordinate dal Presidente di **A.GE.PRO.** – Ass. Geometri Protezione Civile, **Giuseppe Merlino**. Un

lavoro capillare svolto con passione e dedizione a contatto con una popolazione duramente provata. L'obiettivo è stato quello di accelerare il più possibile la chiusura



dei campi tenda oltre allo snellimento delle squadre dei tecnici per il rilievo dei fabbricati danneggiati dal sisma.



Rapida anche la risposta istituzionale. Nelle due settimane successive al sisma è stato elaborato dalla Rete delle Professioni Tecniche e presentato al Governo, una dettagliata e articolata proposta tecnica per il progetto **"Casa Italia"** ([PER SCARICARE IL TESTO CLICCA QUI](#)). Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, che si è recato personalmente nei paesi colpiti ([PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI](#)), ha voluto sottolineare come *"In Italia prima della disciplina organica in materia sismica n. 64 che risale al 2 febbraio 1974, si costruiva in piena libertà. Il concetto prestazione in luogo di quello prescritzionale introdotto successivamente, delinea il percorso in autonomia che il progettista può individuare per garantire il massimo livello di sicurezza, ma le considerazioni di carattere operativo e metodologico, avanzate in occasione delle consultazioni avviate a Palazzo Chigi, approfondiscono la scala di priorità. Dobbiamo partire dalle zone ad alto rischio sismico e individuare quel è il grado di*

vulnerabilità sismica di ogni fabbricato. Poi si rende necessario un distinguo fra pubblico e privato. Nel primo caso, sarà possibile, grazie a questa analisi e allo screening sul territorio, intervenire anche con i fondi europei. Nel privato si evince che i cittadini da soli non ce la possono fare e gli sgravi fiscali non sono sufficienti, occorrono i contributi a fondo perduto".

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza dei Geometri (CIPAG) ha attivato un primo intervento d'urgenza stanziando un contributo economico di 25.000 Euro in favore del Collegio dei Geometri di Rieti e 25.000 Euro in favore del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno per le attività di supporto e coordinamento dei professionisti già impegnati nella prima fase per la messa in funzione dei campi.

La Cipag inoltre, conformemente a quanto previsto dal decreto sullo stato di emergenza, ha adottato un provvedimento di differimento dei contributi previdenziali per gli iscritti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso. In particolare, i provvedimenti prevedono:

- ✓ La sospensione dei termini di pagamento per gli adempimenti contributivi e per ogni altro adempimento connesso fino a giugno 2017;
- ✓ La sospensione anche per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione emessi per il pagamento della contribuzione pregressa;
- ✓ La riattivazione dei pagamenti a decorrere dal 1 luglio 2017.



Anche le associazioni di Categoria si sono attivate nell'emergenza con una raccolta fondi. Si è tenuta il 1° ottobre presso il Centro Sportivo Taliercio di Venezia-Mestre, organizzata dalla **Associazione GEOSPORT** in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia, CNGeGL, Cipag, Fondazione Geometri Italiani, Geoweb e il contributo delle associazioni di Categoria, la IV edizione de **"La Partita della Vita"**, un triangolare di calcio tra la Nazionale Italiana Parlamentari, la Nazionale Italiana Geometri e il Venezia team



friend, a scopo benefico destinato, in questa edizione, alle popolazioni colpite dal sisma.

Anche l'Associazione Nazionale Donne Geometra si è fatta parte attiva nell'emergenza, con una raccolta fondi, alla quale è stata data una risposta generosa e per questo ringraziamo sentitamente tutti quanti hanno contribuito. La cifra raccolta sarà devoluta per realizzazione di un'aula multimediale a servizio delle scuole, della cittadinanza e delle amministrazioni.

Chi volesse contribuire anche con un simbolico contributo può ancora provvedere. Il versamento per la donazione di qualsiasi importo può essere eseguito sul C/C intestato all'Associazione Nazionale Donne Geometra – IBAN: IT 07 N 02008 05075 000401061451 – con causale: EMERGENZA TERREMOTO LAZIO. L'associazione provvederà a pubblicare tutti i dati relativi all'utilizzo di quanto donato. Per ogni informazione 342.6579993 oppure 333.2929917.

LA CIPAG RAFFORZA E AMPLIA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI



**cassa italiana previdenza
e assistenza geometri**

Sono attivi dal 3 ottobre, **nuovi servizi di assistenza agli iscritti della CIPAG che rendono più veloce e semplice la richiesta di informazioni e di supporto.**


Oltre l'area presente sul sito web con le Guide esplicative e le FAQ, che rispondono alle domande più frequenti agli iscritti, un rinforzato nucleo di operatori esperti in materia previdenziale fornirà assistenza attraverso il **Contact center online**, un canale privilegiato già presente nell'area riservata del sito web CIPAG, accessibile in qualsiasi momento e dove sarà possibile inviare quesiti sulla propria posizione previdenziale.

A tutto questo si è aggiunta la possibilità di **prenotare online un appuntamento presso la sede di Roma o prenotare un appuntamento telefonico in merito alla propria posizione previdenziale con un consulente esperto.** Si ricorda che assistenza e informazioni vengono fornite anche dal proprio Collegio di appartenenza.

PER ACCEDERE ALLA SESSIONE "CONTATTA LA CIPAG" [CLICCA QUI](#)

CIPAG . ATTIVITA DI RECUPERO IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2014

La Cipag **ha avviato il recupero delle irregolarità contributive per l'anno 2014** e delle eventuali annualità non prescritte. Gli iscritti interessati stanno ricevendo una comunicazione, via PEC o MAIL o per posta, nella quale sono invitati ad accedere al Portale dei Pagamenti, all'interno dell'area riservata del sito web della Cipag - alla quale si accede con la propria matricola e password personale - e a regolarizzare eventuali morosità pendenti, **entro il 28 ottobre prossimo**, prima dell'emissione del ruolo esattoriale di recupero prevista per il mese di novembre.





La regolarizzazione spontanea - da effettuarsi esclusivamente tramite Portale dei Pagamenti - **comporta l'applicazione del regime sanzionatorio agevolato (10% piuttosto che 25% per le sanzioni relative all'omissione contributiva e interessi nella misura legale anziché del 4%) e la possibilità di rateizzare il dovuto ottenendo anche il certificato di regolarità contributiva.**


In via del tutto eccezionale, è stata data la possibilità a coloro che hanno una rateizzazione revocata, di attivare una nuova rateizzazione sul Portale dei pagamenti a condizione che fosse stata pagata almeno una rata del piano di ammortamento e che lo stesso si riferisse a morosità non andate a ruolo e sanabili tramite Portale.

Scaduto il termine del 28 ottobre, predisposto e consegnato il ruolo ad Equitalia, non sarà più possibile regolarizzare le morosità per l'anno 2014 e per le eventuali annualità non prescritte.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

DAL CNG CHIARIMENTI OPERATIVI SULLA GESTIONE DATA BASE VIGILI DEL FUOCO

Il CNGeGL informa che la sospensione del professionista dall'Albo, **comporta la necessità che tale provvedimento risulti anche nell'Elenco dei Vigili del Fuoco** alla voce "sospensione amministrativa", indipendentemente dall'aver o meno ottemperato all'obbligo formative previsto dal D.M. 5/08/2011 (40 ore a quinquennio). Nel momento in cui l'iscritto definisce positivamente la indicata posizione di sospensione amministrativa, la stessa deve essere rimossa anche dall'elenco dei Vigili del Fuoco, fatta salva la verifica della sua posizione per mancato adempimento formative, ai sensi del D.M. 5/08/2011.



PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)

BANDI EUROPEI PER I GEOMETRI E MISURE DI FINANZIAMENTO PER LA CATEGORIA

Nuove opportunità di Finanziamenti Europei e misure di finanziamento e sostegno di interesse per la categoria sono disponibili su "Geometri in Rete" nell' area del sito dedicata ai bandi europei.

PER ACCEDERE [CLICCA QUI](#)

SAIE 2016

Aprirà i battenti **mercoledì 19 ottobre** la **52a edizione di Saie**, il Salone dell'edilizia di Bologna. Molti i temi e le novità che saranno presentate: **Casa Italia, il nuovo Codice degli Appalti, la nuova normativa UNI sul Bim, argomenti emergenti con un forte impatto sul mondo delle costruzioni.**



Sono oltre 200 gli eventi in programma, 10 padiglioni complessivi, oltre 160 prodotti novità, per un percorso espositivo che mira a fornire soluzioni concrete per un mondo che sta cambiando, spaziando dalle tematiche relative alla progettazione, al cantiere, fino alla manutenzione e alla gestione delle opere.

In programma anche focus e seminari (con attribuzione dei crediti formativi per i partecipanti) sui temi dell'antisismica e della sicurezza, della sostenibilità, dell'efficienza energetica, dell'architettura, declinati secondo tre percorsi tematici - progettare, costruire e abitare - e articolati in appuntamenti attenti all'attualità e proiettati verso i possibili sviluppi della filiera.

Con questo spirito è stato promosso il premio SAIE Innovation, verso impatto zero, per il quale una giuria composta da esperti, tra cui un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, premierà i 15 prodotti più innovativi, tra gli oltre 160 proposti dalle aziende in fiera. Una sezione del concorso sarà rivolta alle innovazioni sostenibili, che presentano particolari caratteristiche di impatto ambientale, efficienza energetica o riduzione dei consumi.

Un giorno prima dell'apertura della manifestazione, martedì 18 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la ricerca del Cresme sul rapporto congiunturale e previsionale del settore, con l'obiettivo di fornire al pubblico spunti di approfondimento sul futuro dell'edilizia.



**PER CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL BIGLIETTO GRATUITO PER L'ACCESSO [CLICCA QUI](#)**

PEC IRREGOLARI: INIZIATI I CONTROLLI



Il 14 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (pubblicato in G.U. n.214 del 13 settembre 2016), "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." Attraverso modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82/2005, sono infatti state introdotte importanti novità per quanto riguarda le comunicazioni tra professionisti e PA.

Viene stabilito che gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, o PEC, inseriti nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) **costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica" tra le pubbliche amministrazioni e i professionisti.**

È stato poi aggiunto, all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82/2005, il comma 2-bis, che stabilisce che l'INI-PEC "acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies."



Il concetto di "identità digitale", è precisato, consiste nella "rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64".

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un'unica impresa o riferibili a un professionista anziché all'impresa).

Ogni primo giorno del mese saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l'indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.

Ogni impresa indicata negli elenchi deve regolarizzare l'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'elenco all'Albo Camerale.

ABITARE E COSTRUIRE OGGI" SICK BUILDING SYNDROME (SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO) & INQUINAMENTO INDOOR: CORSI A VITERBO E FERMO



Sick Building Syndrome (SBS)

Due tappe importanti per il corso **"Abitare e Costruire Oggi" SICK BUILDING SYNDROME (Sindrome dell'edificio malato) & INQUINAMENTO INDOOR** – finalizzato ad una Edilizia Sostenibile, Salubre, Innovativa, Inquinamento indoor, che apre sbocchi professionali nel settore edilizio e di consulenza, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con il riconoscimento di **5 crediti formativi**.

Si terrà, infatti, **il 3 Novembre 2016**, presso il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di **VITERBO** e il giorno **11 Novembre 2016**, organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di **FERMO**, all'interno della manifestazione **"Riabita" Il Salone dell'Abitare**,

Il Corso è destinato a chi desidera aggiungere conoscenze per partecipare alla ripresa del mercato edilizio in forma green, ripensando il patrimonio edilizio pubblico e privato con nuove funzioni e destinazioni d'uso, insediamenti sostenibili, soluzioni green, eco design, salubrità, comfort abitativo. Il tutto nel segno di una nuova e più consapevole cultura delle costruzioni, che coniughi il recupero della miglior tradizione alla capacità di innovare, a vantaggio della salute degli occupanti.

Il Corso di formazione professionale, sarà tenuto dal **prof. dott. Nicola Fiotti**, **ricercatore di fama internazionale del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - Università degli Studi di Trieste**, con un trascorso come *"Assistant Professor"* presso il dipartimento di Chirurgia, della **University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA)** e da **docenti universitari conoscitori delle nuove tematiche legate al benessere, confort, salubrità degli ambienti confinati**.



L'Obiettivo del Corso è di formare i professionisti delle costruzioni, consentendo di



affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla **Sindrome dell'Edificio Malato sia in fase di progettazione – che di ristrutturazione ed avviarlo alle nuove competenze in edilizia.**

La sua opera dovrebbe contribuire ad un rilevante aumento della produttività all'interno delle strutture, a un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo, alla diminuzione di patologie generate dall'edificio malato, *ect.* Negli ultimi anni, anche alla luce delle recenti Sentenze della Suprema Corte, le tematiche della **salubrità in edilizia, confort, benessere** e le **malattie legate all'edilizia e l'inquinamento indoor** vincolano i **tecnici delle costruzioni** ad agire con responsabilità e competenza. I materiali edili nocivi, tecniche costruttive inadeguate, la sigillatura degli edifici dovuta al risparmio energetico, hanno reso gli edifici delle trappole per la salute degli occupanti. Umidità, muffe, formaldeide, Voc, radon sono solo alcuni degli aspetti che condizionano la salute con lo sviluppo di malattie respiratorie, tumori, infertilità, diabete, danni all'apparato uditivo e visivo, ecc. ed i tecnici sono chiamati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad intervenire con competenza, visti i dati allarmanti in aumento.

Allo scopo di realizzare quelle condizioni di benessere e di salubrità ottimali per far sì che la maggior parte delle persone possano vivere bene all'interno degli ambienti chiusi, si sono definite nel tempo diverse linee guida e normative tecniche che pongono l'attenzione sugli **inquinanti** in causa, la loro **azione sulla salute**, gli **standard qualitativi ambientali** da perseguire e le **migliori procedure e tecnologie edilizie e impiantistiche** per ottenerli. Un professionista al passo con i tempi deve saper ristrutturare in modo innovativo, con materiali e tecniche all'avanguardia. **La conoscenza di queste nuove materie apre sbocchi operativi considerevoli nel campo dell'edilizia e della consulenza tecnica privata e giudiziale.**

PER ADERIRE AL CORSO ORGANIZZATO DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

inviare l'adesione entro il **28 Ottobre 2016** alla Segreteria: Telefono: 0761 253903 – Email: segreteria@geometri.vt.it


PER ADERIRE AL CORSO ORGANIZZATO DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI FERMO

inviare la propria adesione **entro il 4 novembre 2016** alla Segreteria: Fax: 0734 215147- Email: geometrifermo@tin.it



TECNICI&PROFESSIONE: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità utili per i professionisti e i cittadini, puoi farlo iscrivendoti alla newsletter settimanale dal sito Tecnici&Professione. **Per ricevere il servizio non serve essere socio, ma una semplice iscrizione compilando il forum che trovi [CLICCANDO QUI](#).**



TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

SI INFORMA CHE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE DOPO IL 10 OTTOBRE 2016 SARANNO VALIDE PER L'INTERO ANNO 2017

Per **iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:



COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE [CLICCANDO QUI](#) ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**. **Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.**

Per ogni altra informazione contattare il tesoriere al n. +39.333.2929917

NEWS TECNICHE



DECRETO TERREMOTO I CONTENUTI



Versamenti e adempimenti tributari sospesi fino all'anno prossimo e alla ripresa pagamenti a rate senza sanzioni e interessi. Ricostruzione delle opere pubbliche tramite erogazioni dirette alimentate da mutuo concesso dalla Bei e finanziamenti agevolati per i privati, oltre a indennizzo da parte dello Stato. Sono queste le principali novità del "**decreto legge terremoto**", approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 ottobre, che delineano le strategie

per la ricostruzione post terremoto che ha colpito il centro Italia.

Il decreto legge è formato da 53 articoli nei quali sono elencati gli interventi che dovranno essere svolti, non solo per la ricostruzione, ma anche per incentivare la ripresa economica. Sono indicate le modalità per concedere prestiti agevolati per riavviare le attività produttive, le modalità di accesso alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori le cui imprese hanno dovuto interrompere la produzione, le soluzioni per rinviare il pagamento di tasse e imposte, i meccanismi di risarcimento integrale per ottenere le risorse necessarie per ricostruire le abitazioni e gli edifici industriali.

I beneficiari dei contributi saranno **tutti i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che hanno subito un danno documentato su abitazioni e attività produttive**; sono stati identificati in tutto **62 comuni nei quali attuare gli interventi**. In questi, le persone interessate dal sisma **potranno ottenere il 100 per cento dei contributi per le spese nelle abitazioni principali, per le attività produttive e per le seconde case**. Per chi ha invece subito **danni puntuali fuori dalle aree definite, il contributo resta integrale per le prime case, le attività produttive e le seconde case nei centri storici e nei borghi caratteristici, mentre scende al 50 per cento per le abitazioni non principali fuori da centri e borghi**.

Le imprese impegnate nella ricostruzione, sia pubbliche sia private, dovranno essere iscritte in una "white list", alla quale si può accedere presentando la documentazione sulle proprie attività, dimostrando di essere in regola per esempio con i regolamenti antimafia. L'obiettivo è evitare che, come accadde in passato in altri contesti, ci possano essere infiltrazioni da parte del crimine organizzato nella gestione della ricostruzione.




Il decreto prevede un meccanismo piuttosto semplice per accedere alle risorse per la ricostruzione: si presenta una domanda all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che **verifica i requisiti e la congruità del progetto e del contributo, si avviano i lavori che sono poi soggetti a periodici controlli e verifiche**. Nel caso degli **edifici con danni lievi**, che quindi richiedono solamente una ristrutturazione, **si potrà presentare domanda con perizia e avviare subito i lavori**. I finanziamenti per farlo saranno forniti dalla banca scelta dall'interessato, e la banca pagherà con risorse dello Stato senza necessità di anticipo di denaro. È prevista la costituzione di un Ufficio Speciale per la Ricostruzione in ogni regione, in modo da organizzare meglio lavori e controlli sul territorio.

Albo professionisti per gli incarichi di progettazione

Per assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli **incarichi di progettazione e direzione dei lavori**, è istituito un «**elenco speciale dei professionisti abilitati**». Il commissario, con avviso pubblico, dovrà definire i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco, che sarà disponibile presso le prefetture e i Comuni interessati dalla ricostruzione. Per accedere alle liste, comunque, bisognerà presentare un Durc regolare.

IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Ogni Comune è provvisto di un proprio Regolamento Edilizio che può essere anche molto diverso da quello degli altri Comuni. Ciò ha ingenerato nel tempo parecchia confusione sia tra i cittadini che tra gli stessi tecnici addetti ai lavori, in quanto da un Comune all'altro, lo stesso parametro è definito in maniera diversa e le norme sono differenti.



Con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014), il Governo ha già da tempo messo in atto un programma di semplificazione delle procedure amministrative da realizzare nel corso del triennio 2015 – 2017, di cui una parte molto importante riguarda proprio l'edilizia. Nell'ottica della semplificazione sono stati messi a punto dei modelli unici nazionali per le diverse pratiche edilizie con lo scopo di uniformare, in tutti gli 8.000 Comuni italiani, le istanze di presentazione delle pratiche edilizie e i documenti allegati.

Il percorso successivo è stato la stesura di un **Regolamento Edilizio Unico nazionale, definite in un secondo momento REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO** ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (comma inserito dal D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164), attualmente in esame della Conferenza unificata.

L'art. 17-bis del D.L. 133/2014 ha precisato che gli accordi in sede di Conferenza unificata per l'adozione del Regolamento tipo costituiranno livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Il Regolamento edilizio tipo in corso di approvazione, oltre alle prescrizioni concernenti l'attuazione ed il recepimento dello stesso da parte degli enti territoriali (regioni e comuni), è composto da due parti:



- **una dedicata ai principi generali:** non sono contenute disposizioni ma, relativamente ai principi generali ed alla disciplina dell'attività edilizia, ci si limita a richiamare la normativa nazionale e regionale, che opera senza necessità di un atto di recepimento.
- **una dedicata alle disposizioni comunali:** l'ente locale potrà, nell'esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata, da esprimere anche attraverso norme prestazionali, indicazioni numeriche, azioni e comportamenti progettuali.

La struttura del Regolamento prevede un indice comune a cui tutti i regolamenti dovranno attenersi.:

Quadro delle definizioni uniformi

Si tratta dei 42 definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, ecc., (cd. "Definizioni uniformi e inderogabili") finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il recepimento delle definizioni all'interno dei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di approvazione dell'Accordo Stato-Regioni.

- 1 -Superficie territoriale (ST)** - Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- 2 -Superficie fondiaria (SF)** - Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- 3 -Indice di edificabilità territoriale (IT)** - Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- 4 -Indice di edificabilità fondiaria (IF)** - Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- 5 -Carico urbanistico (CU)** - Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
- 6 -Dotazioni Territoriali (DT)** - Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
- 7 -Sedime** - Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
- 8 -Superficie coperta (SC)** - Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 ml.
- 9 -Superficie permeabile (SP)** - Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
- 10 -Indice di permeabilità (IPT/IPF)** - Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
- 11 -Indice di copertura (IC)** - Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
- 12 -Superficie totale (ST)** - Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
- 13 -Superficie lorda (SL)** - Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.



14-Superficie utile (SU) - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15 -Superficie accessoria (SA) - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

-i portici e le gallerie pedonali;

-i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;

-le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;

-le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

-i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

-i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

-spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

-le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi.

Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16-Superficie complessiva (SC) - Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).

17-Superficie calpestabile - Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 -Sagoma - Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 -Volume totale o volumetria complessiva - Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20 -Piano fuori terra - Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 -Piano seminterrato - Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 -Piano interrato - Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 -Sottotetto - Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24 -Soppalco - Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 -Numero dei piani - E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).



26 -Altezza lorda - Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27 -Altezza del fronte - L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:

-all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

-all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

28 -Altezza dell'edificio - Altezza massima tra quella dei vari fronti.

29 -Altezza utile - Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30 -Distanze - Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31 -Volume tecnico - Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32 -Edificio - Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 -Edificio Unifamiliare - Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 -Pertinenza - Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 -Balcone - Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 -Ballatoio - Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 -Loggia/Loggiato - Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 -Pensilina - Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 -Portico/Porticato - Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 -Terrazza - Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 -Tettoia - Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 -Veranda - Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia

Si tratta di una ricognizione puntuale delle norme che devono essere richiamate nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.

ITER E RECEPIMENTO NEGLI ENTI TERRITORIALI

Dopo l'approvazione del provvedimento in Conferenza unificata, è previsto che le regioni emanino entro 180 giorni un atto di recepimento che dovrà stabilire i metodi, le procedure ed i tempi da seguire per l'adeguamento comunale.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano recepiranno l'accordo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Inoltre le regioni si dovranno impegnare ad utilizzare le definizioni nei propri futuri provvedimenti legislativi e regolamentari.

Qualora la regione non recepisca nei tempi l'atto in questione, i comuni procedono comunque all'adozione dello schema di regolamento tipo ed all'adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni.

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO



È stata pubblicata la versione aggiornata delle linee guida per la progettazione delle opere contro il dissesto idrogeologico. Conclusa la fase di dibattito pubblico, la nuova versione che tiene conto delle tante osservazioni e dei suggerimenti pervenuti in questi mesi. **Come per la**



precedente versione, anche il documento 2.0 resta comunque un documento aperto alla discussione e alle proposte in arrivo dalla

base dei professionisti. Questa seconda versione si giova, inoltre, di importanti osservazioni e suggerimenti riguardanti le attività di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi per la mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico elaborati dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA AGGIORNATE [CLICCA QUI](#)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI STATO

Con il **Parere n.1824 del 30 agosto 2016** il Consiglio di Stato ha approvato i contenuti della bozza di Decreto del 15 giugno 2016, relativa all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il Decreto relativo alla autorizzazione paesaggistica semplificata è stato realizzato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come

modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



Nel parere, **il Consiglio di Stato suggerisce l'adozione di una disciplina di raccordo con le semplificazioni del cosiddetto decreto "Scia 2" e pone l'attenzione sulle possibili complicazioni nella applicazione**

dell'autorizzazione paesaggistica semplificata su immobili sottoposti, oltre che a vincolo paesaggistico, anche a vincolo storico, artistico o archeologico (il provvedimento legislativo si riferisce solo agli edifici sottoposti a vincolo ambientale).

Il Consiglio di Stato ha precisato che qualora occorrono sia un' autorizzazione paesaggistica sia un permesso di costruzione e c'è disaccordo tra le amministrazioni rispettivamente competenti, deve essere convocata una conferenza di servizi. In ogni caso è fatta salva la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico.

PER SCARICARE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO [CLICCA QUI](#)

COLONNINE VEICOLI ELETTRICI OBBLIGATORIE NELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DA GIUGNO 2017



Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto che recepisce la Direttiva 2014/94/UE che stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL - gas naturale liquefatto e GNC, gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante appositi quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché mediante l'adozione di specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e una serie di requisiti concernenti le

informazioni da veicolare agli utenti

OBBLIGO PUNTI DI RICARICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI, ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI: si prevede che i comuni provvedano **entro il 01/06/2017** ad adeguare i propri regolamenti edilizi, stabilendo che - con decorrenza dalla medesima data - **per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoria la realizzazione di punti di allaccio per la possibile realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli, con relativi punti di connessione per le vetture negli spazi adibiti a parcheggio coperto o scoperto e nei box auto pertinenziali o no.** L'obbligo in questione è previsto per **interventi di nuova costruzione e ristrutturazione**



edilizia di primo livello (intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio) **di edifici non residenziali di superficie maggiore di 500 mq nonché di edifici residenziali con più di 50 unità abitative. In particolare per gli edifici residenziali in questione la connettività dovrà essere assicurata almeno per il 20% degli spazi a parcheggio e box.**

SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTO E MEZZI PUBBLICI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI ED

ENTI LOCALI: Si prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, situate nelle province ad alto inquinamento di particolato - al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus, e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani - siano obbligati all'acquisto di almeno il 25% di veicoli alimentati a GNC e GNL e di veicoli elettrici. La percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle, mentre sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del decreto.

PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Si prevede l'installazione **entro il 31/12/2020** di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani/suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle reti ed ambiti secondo i criteri definiti nel comma 1 dell'art. 4. Gli ambiti e le reti pensate per la creazione di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico sono stati suddivisi in tre categorie, sulla base delle attuali e previste autonomie dei veicoli elettrici:

- 1. aree urbane e città metropolitane;**
- 2. città metropolitane e altre aree urbane, zone periferiche;**
- 3. strade extraurbane, statali e autostrade.**

Sono poi disciplinati aspetti specifici, quali le specifiche tecniche per i punti di ricarica di potenza standard elevata e la valutazione della necessità di installare punti per la fornitura di elettricità alle navi in stazionamento nei porti.

AGENZIA DELLE ENTRATE : LA SUPERFICIE CATASTALE

L'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Treviso, ha pubblicato una circolare avente ad oggetto **"DPR.138/98 e determinazione della superficie catastale"**, offrendo una chiara sintesi e alcuni chiarimenti in materia.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO [CLICCA QUI](#)

SCIA 2 IN EDILIZIA: COSA PREVEDE

È all'esame della Camera dei Deputati e del Senato lo **schema di decreto legislativo "SCIA 2"** di attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 124/2015 (riforma della pubblica amministrazione).

Si ricorda che il primo provvedimento di attuazione (c.d. "SCIA 1") è rappresentato dal D.lgs. n. 126 del 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2016, entrato in vigore il 28 luglio scorso, con alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione.

Lo schema di decreto "SCIA 2", proseguendo l'attuazione della delega, **provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:**

- ✓ **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA);**
- ✓ **SILENZIO ASSENSO;**
- ✓ **COMUNICAZIONE PREVENTIVA;**
- ✓ **TITOLO ESPRESSO.**

Con una tecnica innovativa, l'individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

Il provvedimento consta di 6 articoli e di una tabella allegata.

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.


L'articolo 2 reca disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L'articolo 3 interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità da presentarsi entro 15 giorni dalla fine dei lavori. La procedura della segnalazione certificate di agibilità non cambierà molto rispetto al passato, ma viene spostata sul professionista, ovvero sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato) la responsabilità della sussistenza dei requisiti di legge, ovvero delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell'opera al progetto presentato.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L'articolo 5 contiene semplificazioni in materia di commercio, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul commercio di cose antiche o usate.

L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni



pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

LA TABELLA A. La tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi, è organizzata per attività, a loro volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III). Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, ecc.), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

PER SCARICARE LA BOZZA DEL DECRETO [CLICCA QUI](#)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: LA GUIDA DELL'INAIL



L'Inail ha pubblicato il volume "**Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche**", edizione 2016.

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine, il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del D.p.r. 462/01 e della l. 122/2010, all'Inail è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.


Il volume ha l'obiettivo di presentare le attività di controllo svolte dall'Inail e di definire la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura e le modalità di svolgimento delle verifiche.

PER SCARICARE IL VOLUME [CLICCA QUI](#)

RILIEVI CATASTALI E TOPOGRAFICI: REALIZZATO MEGA-OSSERVATORIO SATELLITARE

Lo "**SPIN GNSS**", Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS, realizzato in collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, è uno strumento che permette di rendere precise al millimetro misurazioni geografiche e topografiche direttamente sul territorio.

L'infrastruttura è composta da 30 stazioni permanenti, di cui 15 lombarde e 15 piemontesi, a disposizione della collettività, degli operatori professionali, pubblici e privati, che devono effettuare misure GNSS per rilievi topografici,





cartografici e catastali, per monitoraggi degli spostamenti delle opere infrastrutturali e dei versanti, e per la corretta geolocalizzazione degli oggetti che popolano le banche dati territoriali.

Le stazioni permanenti GNSS sono dotate di ricevitori geodetici multi-costellazione aperti all'uso delle costellazioni GPS e GLONASS e delle future costellazioni Galileo e COMPASS. Ciascun ricevitore è collegato ad un'antenna GNSS calibrata individualmente. La monumentazione delle antenne è stata realizzata utilizzando pali in acciaio inossidabile o in calcestruzzo, ancorati alle strutture portanti degli edifici pubblici che ospitano le stazioni.

PER ULTERIORI DETTAGLI [CLICCA QUI](#)

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO: PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEGLI ABILITATI

Con il Decreto direttoriale del 9 settembre 2016 è stato **adottato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro** ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016.

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

NORME UNI : PRASSI DI RIFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Giunta Esecutiva UNI ha approvato, il 6 luglio 2016, il progetto di prassi di riferimento (UNI/PdR) per la **progettazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche** in un'ottica di accessibilità per tutti, in collaborazione con il **Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati** e con **FIABA** – Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. La Prassi di Riferimento, nata dal Concorso Nazionale "I futuri geometri progettano l'accessibilità", vuole essere uno strumento di lavoro per tutti coloro che intendono affrontare il tema della riprogettazione del costruito con un'ottica focalizzata sullo universal design .

PER SCARICARE LA PRASSI UNI [CLICCA QUI](#)

DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION: LA GUIDA ENEA ALLE DETRAZIONI

L'Enea ha reso disponibile un vademecum con le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per la **building automation e la domotica**, vale a dire quell'insieme di dispositivi multimediali che consentono il controllo "intelligente" degli impianti termici da remoto. Il vademecum si sofferma sulle misure previste dalla Finanziaria 2016 che hanno introdotto la detrazione del 65% le spese per l'acquisto, l'installazione e la messa



in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria. Resta sempre valido il fatto che i documenti per usufruire della detrazione delle spese sostenute vanno inviati tramite il sito apposito dell'Enea.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)

ANTINCENDIO PER CAMPEGGI CON OLTRE 400 PERSONE: PUBBLICATA LA NOTA DI CHIARIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO



Con la nota n.11257 del 16 settembre 2016 i Vigili del Fuoco hanno fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il DM 28 febbraio 2014 ossia relativi la *"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone"*. Nel documento diffuso dai Vigili del fuoco si affrontano quattro aspetti della Regola tecnica.

DISTANZE. Il primo riguarda le distanze tra unità abitative aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti e richiama le disposizioni indicizzate dalla Regola tecnica al Titolo I punto 5.1 (Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto) e Titolo II B.2.3 (Precauzioni particolari e aggiuntive).

Sull'argomento si chiarisce che per aree destinate a deposito rifiuti, intese come aree nella quali vengono accumulate in attesa di essere smaltite grandi quantità di materiali, non vengono considerate quelle per i "singoli bidoni per uso domestico o comunque 3/4 di essi", luoghi "tipicamente a servizio di un'isola o di un esiguo numero di unità abitative".

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. Per quanto riguarda l'illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione (rif. punti 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II) la nota precisa che "il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio". Fermo restando quindi la visibilità della segnaletica di sicurezza da ogni punto della struttura, la norma non interessa in questo caso i vialetti tra le abitazioni e i percorsi interni tra le isole.

AIR CAMPING. Sui carrelli tenda e gli air camping (Titolo II Prospetto 3) la nota specifica che i veicoli citati devono essere considerati "tende con mezzo".

PARCHEGGI. Il quarto argomento affrontato dalla circolare riguarda i parcheggi auto a ridosso delle unità abitative per le zone dei campeggi classificate come D ed E, sicurezza ed evacuazione, per i quali si chiarisce che una distanza "non inferiore ad 1 m può essere considerata idonea".

PER SCARICARE LA NOTA 11257 DEL 16 SETTEMBRE 2016 [CLICCA QUI](#)

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SULL'AGRICOLTURA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016, è stata pubblicata la legge 154 del 28 luglio 2016, di conversione del Decreto Legge n. 1328-B titolato: "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale". La legge porta con se numerose novità:

- ✓ la nascita della "banca delle terre agricole": un inventario completo della domanda/offerta dei terreni e delle aziende agricole;
- ✓ l'obbligatorietà della parità tra i sessi tra gli amministratori nei consorzi di tutela e conseguente aggiornamenti degli statuti;
- ✓ lo sviluppo di norme ad hoc per specifici settori(pomodoro, funghicoltura, apicoltura,...)
- ✓ la nascita del SIB, il Sistema informativo per il biologico;
- ✓ **l'estensione anche agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale INPS, della prelazione agraria.**

Questo ultimo punto, in particolare, costituisce una novità che modificherà la regola tradizionale, consolidata da oltre cinquant'anni, secondo cui il diritto di prelazione agraria spettava soltanto ai coltivatori diretti.

L'estensione, però, riguarda soltanto la prelazione del confinante, e non quella dell'affittuario.

L'imprenditore agricolo professionale, quindi, avrà diritto di prelazione quando viene venduto un fondo agricolo confinante con quello di sua proprietà, mentre non ha diritto alla prelazione in caso di vendita del fondo da lui condotto in affitto.

La prelazione sul fondo condotto in affitto rimane riservata all'affittuario che abbia la qualifica di coltivatore diretto. Anche in seguito all'estensione del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale, rimangono ferme le regole già previste per la prelazione agraria del confinante, che pertanto può essere esercitata soltanto quando il fondo messo in vendita non è condotto in affitto da un coltivatore diretto.

IN GAZZETTA LA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER GLI ALBERGHI



Sono entrate in vigore il 23 settembre 2016 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi destinate specificamente alle attività ricettive turistico alberghiere con oltre di 25 posti letto.

La regola tecnica verticale del capitolo V.5 interessa alberghi, pensioni, motel, villaggi alberghi, residenze turistico alberghiere come agriturismi, ostelli per la gioventù, dormitori e Bed & breakfast di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66.

EXCURSUS NORMATIVO. Il decreto del Ministero dell'interno del




9 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, arriva a completare il decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50» e alle successiva regola tecnica pubblicata con decreto del 3 agosto 2015 e «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

CAMPO DI APPLICAZIONE. Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

APPALTI PUBBLICI: LE NUOVE REGOLE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA

L'ANAC ha approvato le nuove linee guida relativa ai "**Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici**".

I punti maggiormente interessati delle linee guida riguardano sicuramente le procedure con il metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **le quali richiedono la nomina di una commissione giudicatrice che valuti la qualità dell'offerta presentata dal punto di vista tecnico ed economico.**



Per tutti gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta dei commissari avviene obbligatoriamente dall'Albo gestito dall'ANAC; solo in caso di appalti sotto soglia o di ridotta complessità, sarà possibile nominare componenti interni.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che i soggetti che possono essere iscritti all'Albo, e dunque in grado di svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici, siano i seguenti:

- ✓ professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
- ✓ docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
- ✓ pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

I soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza sopra descritti possono iscriversi all'Albo presentando la propria candidatura all'ordine, università o amministrazione di appartenenza, dichiarando sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti individuati nel regolamento.

L'ordine, l'università o l'amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati, invierà all'ANAC la domanda di iscrizione per gli stessi.

Modalità per la selezione dei commissari di gara : L'art. 77 del D.Lgs 50/2016 stabilisce le modalità per la nomina da parte dell'ANAC della commissione di gara, previa richiesta da parte della stazione appaltante. La prassi da seguire è la seguente:

- ✓ la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

- ✓ l'ANAC ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati;
- ✓ la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
- ✓ i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione dell'incarico e all'inesistenza di cause di incompatibilità.

A norma del comma 3, le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l'elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti.

La stazione appaltante infine deve pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE [CLICCA QUI](#)

NASCE L'OSSERVATORIO EUROPEO SUGLI EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI



EURAC Research coordina il nuovo progetto di ricerca "ExcEED" che porterà alla realizzazione di un osservatorio europeo permanente che monitorerà gli edifici energeticamente efficienti in Europa, registrandone i consumi energetici, per arrivare a **creare un database sugli edifici di nuova generazione, che verrà aggiornato automaticamente, a partire da difetti e punti di forza degli edifici esistenti.**

Si tratta di uno strumento pensato per i progettisti che **permetterà di verificare consumi e prestazioni energetiche degli edifici già esistenti, e che potrà fornire un validissimo aiuto per migliorare**

tecniche di progettazione e la gestione degli edifici del futuro.

Il progetto ha una durata di cinque anni, ma l'obiettivo comune dei cinque partner – due italiani, due belgi e uno irlandese – che portano diversi tipi di competenze, è di porre le basi per un osservatorio che continui a essere automaticamente aggiornato, anche al termine dei 5 anni, a beneficio dei progettisti del futuro.

Gli edifici di cui saranno studiate le prestazioni hanno in comune un bilancio quasi nullo tra l'energia che producono da fonti rinnovabili e quella che consumano per riscaldamento, raffrescamento e illuminazione.

Grazie ai dati raccolti i professionisti comprenderanno quali siano le soluzioni più adatte a seconda del clima e quali siano i possibili effetti delle diverse tecnologie costruttive sul comfort interno di un'abitazione. Il database aiuterà i facility manager, che gestiscono gli edifici, a capire come diminuire i consumi. Il legislatore potrà infine partire da queste informazioni per decidere quali nuovi obiettivi stabilire in tema di target energetici da raggiungere in edilizia.

Il progetto europeo prevede che vengano inizialmente stabiliti gli indicatori per valutare le prestazioni degli edifici, a questa prima fase seguirà la definizione della struttura del database dei sistemi informatici per acquisire in automatico i dati ed elaborarli.


Nel database saranno considerati molti parametri tra cui la tipologia costruttiva, la collocazione geografica, il numero di piani e metri cubi. I parametri ambientali interni, i consumi per il riscaldamento e l'illuminazione e la quantità di energia prodotta da impianti rinnovabili saranno raccolti in automatico con dei software connessi al sistema di controllo dell'edificio. Con un sondaggio accessibile da internet, ogni gestore di un edificio potrà interrogare gli utenti della struttura e raccogliere informazioni sul comfort percepito. Anche queste informazioni saranno inserite in automatico nella banca dati.



NEWS FISCALI

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE PER RIPRENDERE LA RATEAZIONE

Con la circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ottenere una nuova dilazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione. La richiesta di riammissione alla rateazione deve effettuarsi mediante istanza in carta semplice all'Ufficio competente **entro il 20 ottobre**.



Per essere riammessi **la decadenza deve essere avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016** e possono essere riammessi alla rateazione **i soggetti che avevano definito le somme dovute mediante adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure avevano prestato acquiescenza all'accertamento**. Quando le somme dovute sono **superiori a 50.000 euro** e gli atti sono stati definiti successivamente al 22 ottobre 2015, il residuo importo è dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 16 (per gli atti definiti precedentemente tale data le rate sono al massimo 12).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE N.41/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

DAL 1° GENNAIO 2017 NUOVE MODALITÀ DEI CONTROLLI A DISTANZA DELLE OPERAZIONI IVA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del 04/08/2016 viene prevista, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di **incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati** (Sistema di Interscambio, altre amministrazioni pubbliche, ecc.), al fine di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effettuati, **l'Agenzia delle Entrate informerà telematicamente i contribuenti**. Sono poi previsti effetti premiali quali la riduzione dei termini di decadenza in caso di incassi delle fatture emesse e pagamenti delle fatture ricevute effettuati interamente con strumenti tracciabili. (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 04/08/2016, G.U. n.208 del 06/09/20)

PROFESSIONISTI E AUTONOMI: ARRIVA L'IRI



La nuova imposta sul reddito imprenditoriale (IRI) troverà presumibilmente spazio nella già nella prossima legge di Stabilità, introducendo, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, una rimodulazione dell'imposizione sui redditi d'impresa.

Iri, di cosa si tratta e come funziona

L'IRI rappresenta l'imposta sul Reddito Imprenditoriale che sarà applicata sia al reddito d'impresa, attualmente soggetto ad IRES, che **al reddito di lavoro autonomo, soggetto invece ad IRPEF**. Si prevede in tal modo un unico trattamento fiscale, sia per i redditi d'impresa che per quelli da lavoro autonomo, con una manovra che incentiva soprattutto le piccole imprese e gli imprenditori che

reinvestono i proventi dell'azienda.

Questa semplificazione (redditi d'impresa e di lavoro autonomo sotto un unico trattamento fiscale) consente alla tassazione di evidenziare quanto reddito resta al professionista e quanto, invece, viene nuovamente investito, sicché le persone fisiche che svolgono un lavoro autonomo (anche in maniera associata o professionale) o attività d'impresa, artigiani, commercianti, pagheranno le tasse come avviene per le società di capitali.


L'aliquota Iri

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota IRI 2017, si prevede sarà unica e fissa, presumibilmente pari al **24%**, applicabile al solo reddito d'impresa o **di lavoro autonomo**. Invece, per quanto riguarda gli utili, ossia la parte di reddito derivato dall'impresa prelevati dal titolare per soddisfare i propri bisogni personali o della famiglia, rimarrà l'IRPEF con aliquota progressiva in base alle fasce di reddito.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, NIENTE RITENUTA PER RIMBORSO SPESE



Un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessarie ritenute alla fonte, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2013, rispondendo a un



specifico quesito. Si chiedeva in particolare al Fisco se fosse necessario

eseguire le trattenute sui rimborsi spese a docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche invitati a visitare i laboratori o a svolgere seminari. Si tratta di prestazioni che non prevedono alcun compenso, limitandosi al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio o al sostenimento diretto delle stesse. La ritenuta in genere applicata a queste spese è quella prevista dall'articolo 25 del DPR 600/1973, pari al 20%.

L'Agenzia delle Entrate, in nome di un criterio di semplificazione, per evitare l'obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il

compenso è pari alle spese sostenute, ritiene possibile non assoggettare alla ritenuta di cui all'art. 25 del DPR 600/1973:

«I rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, purché siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese».

Da precisare che la semplificazione vale anche per il percipiente (ovvero il professionista):

«Che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi».

L'Agenzia argomenta premettendo che, come regola generale: «Alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente» rientrano nella nozione di compenso «anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003)».

Il riferimento normativo è l'articolo 54, comma 1, del TUIR (testo unico imposte sui redditi) in base al quale:

«Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione...».

Per quanto riguarda invece i redditi di lavoro autonomo occasionale, l'articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi:

«Sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

C'è quindi una differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale, costituita dal collegamento diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, come visto).

È per questo che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.

L'esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è invece applicabile:

«Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973».

BONIFICA DALL'AMIANTO E DETRAZIONI FISCALI



Le spese di ristrutturazione edilizia includono anche la bonifica dell'amianto (articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del Tuir). Gli interventi devono essere eseguiti su immobili abitativi e relative pertinenze (box, cantina, soffitta) e

consentono di detrarre dall'Irpef, fino al 31 dicembre 2016, il 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96mila euro. A regime, invece, la detrazione è pari al 36% delle spese sostenute fino a un tetto di 48mila euro. Qualora la rimozione dell'amianto interessi un condominio, dovrà essere l'amministratore a provvedere al pagamento con bonifico, indicando il codice fiscale del condominio e la



partiva Iva dell'impresa esecutrice dei lavori. Lo stesso amministratore, poi, rilascerà un'attestazione con l'importo detraibile da ciascun condomino sulla base della tabella millesimale.

DICHIARAZIONE IMU/TASI: MODULO DI CONTROLLO

Con una nota diffusa il 3 ottobre scorso, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso noto che sarà disponibile a decorrere **dal prossimo 17 ottobre 2016** il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall'anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI per enti commerciali e persone fisiche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline.



AGEVOLAZIONI FISCALI ANTISISMICHE

Mentre il Governo è al lavoro per studiare specifiche misure agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto per la ricostruzione degli edifici distrutti, il nostro Ordinamento già contempla alcuni aiuti per la prevenzione antisismica, che sono finalizzati alla conservazione preventiva del patrimonio edilizio esistente così da attenuare o evitare il crollo strutturale in caso di terremoti.

Si tratta, nello specifico, della detrazione Irpef maggiorata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, della detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità e del credito d'imposta riconosciuto agli alberghi.

Bonus del 50%

Alle persone fisiche che possiedono edifici abitativi come condomini, case uni-bifamiliari e relative pertinenze, è riconosciuta una detrazione Irpef potenziata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite massimo di spesa per unità immobiliare su cui calcolare il bonus è di 96mila euro. La Legge n. 208/2015 prevede che la detrazione possa essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 si dovrebbe tornare all'aliquota del 36% su un limite di spesa di 48mila euro, salvo nuove proroghe.

Gli interventi antisismici, ai fini della detrazione, devono essere realizzati sulle parti strutturali di interi edifici e, nel caso di fabbricati ubicati nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Detrazione al 65% per le zone a rischio

Sempre grazie alla legge di Stabilità 2016 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di detrarre il 65% delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche su abitazioni principali e immobili a destinazione produttiva, posseduti anche da persone giuridiche, che sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

La detrazione del 65% è riconosciuta su un importo complessivo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Ne possono usufruire sia i soggetti passivi Irpef che i soggetti Ires, sempre che le spese siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l'immobile in



base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La detrazione si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge 90/2013, che ha convertito il DL 63/2013 che ha previsto la misura agevolativa.

Rientrano nella detrazione del 65%, oltre alle spese per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, anche quelle per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi e tutte le altre spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

Bonus per gli alberghi

Il D.L. n. 83/2014 (articolo 1) ha previsto una specifica misura agevolativa anche a favore delle strutture alberghiere. Si tratta di una detrazione pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200mila euro nel triennio 2014-2016, per il recupero di strutture alberghiere, che hanno subito anche interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, tra cui anche gli specifici interventi di prevenzione antisismica.

L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera.

Per tale intervento agevolativo sono stati stanziati 20milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento di tali fondi.

ACCETTAZIONE EREDITÀ E DEBITI FISCALI

In seguito all'accettazione dell'eredità, si subentra nelle situazioni giuridiche debitorie, anche fiscali, del de cuius. Conseguentemente, bisogna rispondere delle obbligazioni tributarie (tributi e relativi interessi) il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (articolo 65 del D.P.R. 600/1973).

Non sono però trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del D.lgs 472/1997).

Diversamente, in caso di rinuncia all'eredità, si dichiara di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto. **La rinuncia fa cessare gli effetti verificatisi nei confronti dell'erede. In tal caso, nessun creditore** (tra cui anche l'amministrazione finanziaria) **può agire nei confronti dello stesso per il pagamento dei debiti ereditari.**

FOTOVOLTAICO E CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI: CHIARIMENTI SUL REGIME DI TASSAZIONE

Il viceministro dell'Economia e delle Finanze ha risposto ad una interrogazione in ordine al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

L'interrogazione segnala un contrasto tra l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.36/E del 19 dicembre 2013 secondo cui viene attribuito un diverso inquadramento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente abbia, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con



conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere b) e l) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1997 (TUIR), e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa da ultimo con la sentenza n.15333 del 2014.

Sulla base di tale pronuncia, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera l) sia per l'esplicita equiparazione effettuata dall'articolo 9, comma 5, alle cessioni a titolo oneroso sia perché l'obbligo di permettere a terzi l'utilizzo del terreno nonché i relativi corrispettivi derivanti dall'assunzione degli obblighi devono essere ricollegati a diritti personali e non, come nella fattispecie in oggetto, a diritti reali.

Al riguardo, nella risposta all'interrogazione si ricorda che **la ratio della disposizione contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR in commento è quella di sottoporre a tassazione le cessioni di beni immobili effettuate entro un quinquennio dall'acquisto o costruzione che possono dare luogo ad operazioni di carattere speculativo. Solo a tal fine, la medesima disposizione reca la presunzione per cui, laddove sia decorso più di un quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione del bene immobile, la successiva cessione da parte del proprietario del bene non determina alcun fenomeno speculativo da assoggettare a tassazione.**

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 36/E del 2013 tale presunzione è giustificata dalla circostanza che la fattispecie normata riguarda l'acquisto e la definitiva cessione del bene, vicenda quest'ultima che pone, in ogni caso, termine alle eventuali successive operazioni speculative da parte del titolare del bene in quanto il proprietario non può più effettuare atti di disposizione sul bene medesimo né costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a tassazione.

La costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie), non determina invece alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori (seppure, naturalmente, eventuali) vicende speculative sul bene.

Il concedente il diritto reale di godimento, infatti, una volta riacquisita la piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio, la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguitando così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l'intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle Entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell'andamento del contenzioso in corso.

INDEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE

I canoni pagati per un immobile utilizzato con un contratto di locazione non finanziaria (es. studi professionali) **sono deducibili al 100%** (secondo il principio di cassa), **qualora lo stesso sia strumentale, ovvero al 50%, se a uso promiscuo.** A tal fine, è necessario che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione (articolo 54 del Tuir). Il regime della cedolare secca trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo, locati per finalità abitative, e le relative pertinenze (articolo 3 del D.lgs 23/2011). **Non possono invece usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni**



concluse con conduttori che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, arte o professione
(circolare 26/E del 2011).

RIMBORSI CHILOMETRICI: CALCOLO, DEDUCIBILITÀ E TASSAZIONE

I rimborsi chilometrici sono concessi al dipendente o al professionista per l'utilizzo del veicolo (di proprietà, a noleggio...) per svolgere attività di lavoro. **Nell'indennità chilometrica non sono compresi pedaggi autostradali e tariffe dei parcheggi ma i seguenti costi: carburante; pneumatici; riparazioni e manutenzione; quota ammortamento capitale; quota interessi sul capitale investito; assicurazione RCA; tassa automobilistica.**

Non serve autorizzazione su tragitto e tipo di autovettura ma è necessario che la liquidazione del rimborso sia certificata sulla base della percorrenza, del tipo di veicolo utilizzato e del relativo costo chilometrico (Circolare n. 326/E del 1997).

Deducibilità

Il trattamento fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici, la tassazione applicata al dipendente è diversa rispetto a quella dell'impresa. **Le spese devono essere documentate con fatture, scontrini, incarichi o note spese, a pena di indeducibilità.** L'ammontare deducibile equivale al costo di percorrenza per autoveicoli di potenza massima non superiore a 17 cavalli se la vettura è a benzina, non superiore a 20 cavalli se a diesel.

La tassazione del rimborso dipende dalla trasferta: se la trasferta avviene all'interno del comune dove si trova la sede lavorativa l'indennità è soggetta a tassazione, se il lavoratore si sposta fuori dal comune è prevista la non imponibilità. Nelle trasferte extra-comunali con rimborso chilometrico (riconosciuto a tariffe ACI) calcolato partendo dall'abitazione, se l'indennità risulta inferiore a quella calcolata dalla sede di lavoro il rimborso non è considerato reddito imponibile, se è maggiore viene erogato un rimborso complessivo di importo eccedente rispetto a quello da considerare esente (la differenza è da considerarsi reddito imponibile, ex art. 51 c. 1 TUIR).

Calcolo

Per calcolare l'importo dei rimborsi è necessario calcolare i costi chilometrici. Per agevolare i contribuenti nel calcolo dei limiti fiscali per l'azienda, l'ACI pubblica ogni due anni le tabelle con i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio. Sul sito ACI è inoltre disponibile un software per il calcolo dei costi chilometrici.

PER CALCOLARE IL COSTO CHILOMETRICO [CLICCA QUI](#)

BOLLETTE LUCE: ORA VANNO CONSERVATE PER 10 ANNI

Non è più sufficiente conservare le bollette della luce per i cinque anni previsti dall'art. 2948 del Codice Civile che, invece, rimangono validi per acqua, gas e telefono.

A provocare un innalzamento del tempo di conservazione della bolletta della luce è stato il Canone RAI, da questo anno addebitato assieme all'elettricità e spalmato su 10 mensilità.



Il tributo televisivo ricade, tuttavia, in quelli per cui vale la prescrizione decennale: ciò significa che il cittadino previdente **dovrà conservare la bolletta elettrica e le ricevute di pagamento per dieci anni**, questo per resistere ad eventuali contestazioni relative alle somme già pagate che potrebbero essergli avanzate dal fisco.

Infatti, se trovato sprovvisto di tali documenti, l'utente potrebbe non essere in grado di dimostrare il pagamento del canone ed essere costretto a pagare nuovamente l'obbligo tributario, salvo siano trascorsi 10 anni, termine dopo il quale il credito all'erario risulta prescritto.

La prescrizione relativa all'elettricità, invece, continua ad essere soggetta al termine quinquennale: pertanto, se all'intestatario non viene addebitato il canone in bolletta (in quanto ha dichiarato di non possedere alcuna televisione presso la propria abitazione o che altro membro della famiglia paga già il tributo), non è necessario conservare il documento oltre 5 anni.

Non bisogna dimenticare che la prescrizione prevista dalla legge può essere interrotta, ad esempio a causa di solleciti di pagamento: un simile atto comporta che il termine inizi a decorrere nuovamente dall'inizio.

TRANSAZIONI COMMERCIALI - FISSATO IL NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2016, un comunicato con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che **il saggio degli interessi da applicare - nel periodo a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016 - a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, è pari allo 0 per cento.**

Il tasso di riferimento viene così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Si ricorda che il saggio degli interessi di mora da applicare, è determinato in misura pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea) maggiorato di otto punti percentuali; **pertanto per il secondo semestre 2016 gli interessi legali moratori complessivi sono determinati in misura pari all'8,00%.**

GLI STUDI DI SETTORE DIVENTANO "INDICATORI DI COMPLIANCE"

Sempre più vicino l'addio agli studi di settore: niente più ricavi di congruità ma, come annunciato dal Ministero dell'Economia, **nuovi indicatori di compliance fiscale.** L'innovativo strumento, basato su parametri, rileva il grado di affidabilità del contribuente. Per ora, l'iniziativa è in via fase di sperimentazione ma non si esclude che le novità in materia di Studi di settore possano essere inserite già nella prossima Legge di Stabilità 2017.





Gli indicatori di compliance prendono in considerazione i seguenti elementi:

- **ricavi, valore aggiunto e reddito d'impresa;**
- **modello di regressione basato su dati panel (8 anni invece di 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;**
- **modello di stima, che coglie l'andamento ciclico senza dover richiedere correttivi congiunturali (correttivi crisi);**
- **nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi.**

Gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità del contribuente rispetto a una serie di parametri. L'affidabilità si misura su una scala da 1 a 10 e sopra quota 8 si ottengono le primalità. Fra i vantaggi, inoltre, un numero minore di informazioni da inserire nel modello di trasmissione dei dati.

L'indicatore è costruito attraverso un preciso processo metodologico: analisi della qualità dei dati, che viene effettuata in modo più puntuale di prima introducendo nuovi filtri, individuazione dei fattori caratteristici dei processi produttivi (ad esempio, per un'attività commerciali all'ingrosso, funzione logistica, informativa, servizi, forza vendita, attività non core), individuazione di gruppi omogenei, stima di valore aggiunto, ricavi e reddito, indicatori significativa (valore aggiunto per addetto, ricavi o reddito per addetto, durata scorte, costi, valore beni per addetto), che prenderanno il posto degli indicatori di coerenza o normalità economica), e infine elaborazione dell'indicatore.

LE BANCHE HANNO CAMBIATO IL MODO CON IL QUALE CALCOLANO GLI INTERESSI



Da pochi giorni sono entrate in vigore le nuove norme relative all'applicazione degli interessi nei conti correnti bancari, in particolare sulle aperture di credito in conto corrente.

Entro il 30 settembre 2016, in base alle disposizioni della Delibera CICR del 3 Agosto 2016, tutte le banche avrebbero dovuto adeguare i contratti. E' buona cosa verificare se il proprio rapporto sia stato adeguato o meno. Le nuove norme stabiliscono che gli interessi dei conti correnti, attivi e passivi,

non solo devono avere la medesima periodicità (come era già prima) ma devono rispettare anche i seguenti criteri:

- **la periodicità non può essere inferiore all'anno, e quindi accadrà che sarà sempre annuale;**
- **il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato il 31 dicembre;**
- **gli interessi sono esigibili il 1° Marzo dell'anno successivo;**
- **il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto corrente, ovviamente quando questi diventano esigibili. In questo caso, gli interessi diventano, per legge, capitale e non ci sarà più l'infinita discussione sull'anatocismo (ovvero gli interessi sugli interessi);**
- **l'autorizzazione di cui sopra è sempre revocabile.**



UNIONI CIVILI: APPROVATI I PRIMI TRE DECRETI ATTUATIVI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della Legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76), che delega il governo ad adottare:

- **disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare;**
- **disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;**
- **disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;**

I decreti prevedono anche che, come per il matrimonio, il partner dell'unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d'origine. Rispetto al decreto ponte con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.

Sono inoltre state apportate, inoltre, alcune modifiche al codice penale per consentire l'equiparazione del partner dell'unione civile al coniuge.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA

La presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa **entro il 29 dicembre 2016** permette di regolarizzare errori od omissioni compiuti nella predisposizione del modello originario con il pagamento - in ravvedimento operoso - di 1/9 della sanzione minima di 250 euro (pari a 27,78 euro).

Se dall'integrazione emerge anche che è stato fatto un minor versamento (o la riduzione di un credito già utilizzato) si applica - in aggiunta a quella fissa - anche la sanzione del 30%, anch'essa riducibile con ravvedimento operoso.

INDICE ISTAT LUGLIO E AGOSTO 2016

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è attestato per il mese di luglio 2016 con la nuova base 2015 sul valore di **100,00** con una lieve variazione positiva rispetto a quello del mese precedente. **La variazione mensile è stata del +0,1 % e quella annua del -0,1%.**

Nel mese di agosto 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si attesta sul valore di **100,2**, aumentando dello 0,2 rispetto al mese precedente e diminuendo dello 0,1 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.



SENTENZE

E' DA CONSIDERARSI "COMUNE", SALVO RISULTI DIVERSAMENTE DAL TITOLO, IL SUOLO SU CUI SORGE UN EDIFICIO

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 19215 del 28 settembre 2016



Salvo che gli atti di acquisto dei singoli appartamenti non dispongano in modo diverso, il suolo e le fondamenta di un palazzo rientrano tra i beni comuni, ossia appartenenti a tutti i condòmini, e quindi al condominio. È quanto ricorda la Cassazione con la sentenza in esame.

La Corte parte da quanto previsto dal codice civile il quale, nella prima parte, stabilisce che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio (...) se non risulta il contrario dal titolo: tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate."

Per suolo si deve intendere – secondo la pronuncia in commento – **tutto ciò che non rientra nell'edificio sovrastante. In particolare il suolo è quello su cui insiste l'insieme della struttura, incluse le parti di mura perimetrali che non sono da considerarsi comuni, come nel caso in cui queste siano destinate unicamente a delimitare e sorreggere un corpo sporgente di proprietà individuale.**

Pertanto in nessun caso l'edificio, o una parte di esso, può identificarsi come suolo, quali che siano le rispettive individuazioni catastali, attribuite per ragioni di carattere fiscale. Ne consegue che, in materia condominiale nessuna porzione dell'edificio, anche se di proprietà individuale e perciò corrispondente in catasto ad una particella diversa da quella identificante l'area su cui sorge il fabbricato comune, può essere considerata come suolo. **Ne deriva che il suolo e le fondamenta sono oggetto di proprietà comune.**

Secondo la giurisprudenza, la natura comune (cioè la condominalità) di un bene ricompreso nell'elenco del codice civile può essere esclusa quando vi sia un atto scritto, da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile l'esclusione della qualità di cosa comune, senza che sia a tal fine sufficiente il mero silenzio; oppure quando il bene abbia una destinazione particolare (come nel caso in cui si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale).

L'esistenza del titolo contrario deve essere dimostrata dal condomino che vanta la proprietà esclusiva su un determinato bene.



VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA: QUANDO SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 18522 del 21 settembre 2016

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, ponendo in particolare alcuni criteri per la corretta quantificazione del danno risarcibile ex art. 1668 c.c.

La controversia in oggetto era stata promossa da un condominio nei confronti di una ditta appaltatrice, alla quale erano contestati vizi nella realizzazione dei lavori oggetto della pattuizione. Con il ricorso in Cassazione, nello specifico, si contestava la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui riduceva l'importo del risarcimento comminato a favore del condominio.

Il risarcimento del danno, infatti, figura tra i rimedi esperibili ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c. ma esclusivamente nell'ipotesi di colpa dell'appaltatore.

Tali rimedi, come affermato in più occasioni dalla Corte, devono essere tali da porre il committente in condizione di conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato. Il risarcimento, dunque, da un lato deve corrispondere al «quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità», ma dall'altro «non può tradursi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente».

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha puntualizzato che **il risarcimento a favore del committente deve necessariamente comprendere anche i costi per le attività riparatorie e successive ulteriori per il rifacimento delle parti danneggiate.**

La sentenza d'appello, difatti, è stata cassata proprio nella parte in cui determinava il quantum del risarcimento senza tener conto della inevitabile differenza tra i costi per la costruzione dell'opera appaltata ed i costi per il rifacimento di quest'ultima, inevitabilmente superiori poiché comprensivi delle suddette attività preparatorie e successive.

CROLLO EDIFICIO E SUCCESSIVO INTERVENTO DI INTEGRALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2693 del 17 giugno 2016

Qualora un titolo ad aedificandum non venga eseguito a causa del crollo dell'edificio – ove anche dovuto a cause esterne e non imputabili ai lavori intrapresi dal concessionario - **esso perde efficacia e non può essere invocato per legittimare, neanche parzialmente, un successivo intervento di integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio medesimo.** Pertanto risulta evidente che, una volta verificatosi il crollo parziale di cui si è detto, l'interessato che intendesse provvedere alla integrale ricostruzione dell'edificio, previa sua demolizione, avrebbe dovuto munirsi di nuovo ed apposito titolo abilitativo, e non limitarsi a comunicare al Comune l'effettuazione dei necessari e urgenti interventi di messa in sicurezza.



IMPUGNAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO A TERZI

Consiglio di Stato, Sez. VI , Sentenzan. 3191 del 18 luglio 2016

In caso di impugnativa da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, **il termine di impugnazione inizia a decorrere, in linea di principio, dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell'intervento.** Al contempo, tuttavia, il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso di costruire edilizio nell'incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, poiché, nelle more, il ritardo dell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che, ex post, potrebbero essere dichiarati illegittimi.

ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ABUSIVO

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n. 35212 del 22 agosto 2016

La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, **qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico lesa. La demolizione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio che non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso.**

Con tali motivazioni la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato da una signora nei cui confronti il tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca o annullamento dell'ordine di demolizione emesso a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza di patteggiamento emessa del medesimo tribunale.

Per il supremo Collegio, in ragione delle caratteristiche suddette, infatti, l'ordine di demolizione impartito dal giudice non può essere considerato una "pena" alla stregua dell'art. 7 della Cedu, in quanto non è finalizzato ad una punizione per impedire ulteriori trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge, ma il suo scopo è quello di una riparazione effettiva del danno. La stessa Corte Edu, nella sentenza Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009, si è espressa considerando tale sanzione come giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme Cedu.

L'emissione di un ordine di demolizione, inoltre, prescinde dall'individuazione di responsabilità soggettive: la demolizione può, infatti, ben effettuarsi anche nel caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato.

Data quindi la configurabilità dell'ordine di demolizione come obbligo di fare, non può essere soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della l. 689/1981, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.



ASPETTO E DECORO ARCHITETTONICO: NOZIONI E SOVRAPPOSIZIONI

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n. 17350 del 25 agosto 2016

Decoro e aspetto architettonico sono complementari ma al tempo stesso diversi. Le loro relazioni e i parametri di distanza tra i due concetti, ancora una volta, vengono ribaditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame. Per la Suprema Corte, **mentre la nozione dell'aspetto architettonico, contenuta nell'art. 1127 del Codice Civile e relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio** (Cass., sez. 2, n. 1025 del 2004), **il decoro dell'immobile** (art. 1120 del Codice Civile) **si esprime nell'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia nell'armonia estetica dell'edificio** (Cass., sez. 2, n. 10350 del 2011).

A rinforzo di quanto sopra, la Cassazione ribadisce che *"le due nozioni, a luce meridiana, vivono un rapporto di stretta complementarietà, tale da escludere uno iato netto tra le due, le quali appaiono anzi l'un l'altra imprescindibili, risolvendosi la valutazione di continuità stilistica in una verifica del rispetto delle direttive architettoniche impresse dal progettista"*.

Nella contestazione specifica, il giudice distrettuale ha ancor meglio precisato che, "a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi dettati dalla giurisprudenza per il decoro, l'opera realizzata è venuta a modificare illegittimamente l'aspetto architettonico dell'edificio, non solo tenendo conto del suo aspetto originario, ma anche alla luce delle modifiche apportate nel corso degli anni ed emerse nella consulenza tecnica d'ufficio".

NOZIONE DI INIZIO DEI LAVORI AI SENSI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 35243 del 22 agosto 2016

La mera attività di indagine geotecnica, quand'anche avvenuta, **non può comunque costituire "inizio dei lavori"** (al pari, peraltro, degli sbancamenti di terreno), **occorrendo a tal fine la compiuta organizzazione del cantiere e la presenza di altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, quali l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.**

DISTINZIONE TRA RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3532 del 4 agosto 2016

La distinzione tra la categoria del **restauro e risanamento conservativo** e quella della **ristrutturazione edilizia** riposa, più che sulla specifica tipologia degli interventi realizzabili (in gran parte comuni), **sull'elemento funzionale, risultando la prima destinata alla conservazione dell'organismo preesistente e la seconda alla trasformazione dello stesso.**

L'ASCENSORE REALIZZATO TRA FABBRICATI ADIACENTI DEVE RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI DELLE VEDUTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13358 del 02 agosto 2016

L'ascensore realizzato tra fabbricati adiacenti deve rispettare le distanze legali delle vedute se installato all'interno della proprietà individuale.

Niente deroghe alle distanze legali se l'ascensore privato sorge in un cortile non comune ma di proprietà esclusiva e i manufatti che circondano il cortile, pur aderenti, non costituiscono un unico fabbricato. Non si applica la disciplina speciale prevista dalla normativa anti-barriere architettoniche. Questo, in sintesi, quanto deciso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza in commento.



L'ascensore realizzato tra fabbricati adiacenti deve rispettare le distanze legali delle vedute se installato all'interno della proprietà individuale, dunque non comune o condominiale.

Inutile invocare le deroghe alle distanze legali previste dalla legge n. 13/1989 sulle barriere architettoniche: l'ascensore va rimosso se sorge in un cortile di proprietà esclusiva e i manufatti, pur aderenti, non costituiscono un unico fabbricato.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso del proprietario di un immobile con annesso cortile interno, che aveva realizzato un ascensore senza rispettare le distanze legali rispetto alle finestre dell'edificio confinante, di proprietà diversa, che si affaccia sullo stesso cortile.

Nel caso di specie mancano i presupposti per poter invocare la disciplina anti-barriere architettoniche. Innanzitutto, il cortile che ospitava la struttura dell'ascensore non è di proprietà comune o di uso comune a più fabbricati, ma di proprietà e uso esclusivo del ricorrente.

Inoltre, i due edifici, anche se aderenti, non fanno parte di un unico fabbricato e costituiscono due proprietà distinte.

“Se è vero– osserva la suprema Corte – che il primo comma dell'articolo 3 della legge 13/1989 (relativo alla deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi) contempla, oltre ai cortili "comuni o in uso comune a più fabbricati", anche i cortili "interni", indipendentemente dal regime dominicale di questi ultimi, ciò tuttavia non consente di pervenire alla cassazione della sentenza gravata, perché quest'ultima risulta autonomamente sorretta dall'affermazione che l'obbligo del ricorrente di rispettare le distanze dai confini e dalle vedute previste dal codice civile deriva, nella fattispecie, dal disposto del secondo comma del suddetto articolo”.

Per comprendere il caso in esame, è utile anzitutto ricordare quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 13/1989. Tale articolo dispone che le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche (tra le quali l'installazione di ascensori) “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”. Il secondo comma dispone che “E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”



Nella vicenda in oggetto di giudizio, Tizia, premesso di essere proprietaria di un appartamento in un fabbricato che chiude interamente un cortile interno di proprietà esclusiva di Caio, e che in tale cortile quest'ultimo aveva realizzato un ascensore che non rispettava le distanze legali rispetto alla finestra dell'attrice che sul medesimo si affaccia, citava Caio per la rimozione dell'ascensore.

Caio contestava la fondatezza della domanda, affermando la legittimità dell'opera, realizzata a norma di legge n. 13/1989 sul superamento delle barriere architettoniche.

Come anticipato, il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, hanno accolto la domanda dell'attrice ed escluso la possibilità di derogare alla disciplina sulle distanze per eliminare le barriere architettoniche, sulla base di una duplice *ratio decidendi*.

La deroga di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 13/89 alle distanze previste dai regolamenti locali non è applicabile alla fattispecie perché il cortile ove è stato collocato l'ascensore è in proprietà individuale e non in proprietà comune o condominiale;

In ogni caso, l'obbligo di rispettare le distanze dai confini e dalle vedute previste dal codice civile deriverebbe, nella fattispecie, dal disposto del secondo comma del suddetto articolo.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, a cui il proprietario dell'ascensore era ricorso per contestare la sentenza d'appello. Secondo quest'ultimo, entrambi i punti sopra elencati erano errati.

Quanto alla prima ragione, sarebbe irrilevante che il cortile sia in proprietà esclusiva, perché il citato art. 3 della L. n. 13/89 fa riferimento non solo ai "cortili comuni a più fabbricati" ed ai "cortili in uso comune a più fabbricati", ma anche ai "cortili interni", indipendentemente dalla circostanza che essi siano in proprietà comune o condominiale o individuale. Quanto al secondo punto, nella fattispecie non si applicherebbe la disposizione di cui al secondo comma del suddetto art. 3, perché la stessa riguarderebbe la distanza tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, mentre l'ascensore di cui si tratta è collocato all'interno di un fabbricato condominiale. La suprema Corte, però, è di avviso contrario. Se è vero che il primo comma dell'art. 3 della L. n. 13/89 (relativo alla deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi) contempla, oltre ai "cortili in uso comune a più fabbricati", anche i cortili "interni", tuttavia nel caso di specie l'obbligo di rispettare le distanze legali dai confini e dalle vedute previste dal codice civile deriva, nella fattispecie, dal disposto del secondo comma del suddetto articolo. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato accertato non solo che non condominiale il cortile in cui è installata la colonna dell'ascensore, ma anche che non è condominiale, cioè non appartiene al medesimo fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare della controparte, la muratura perimetrale a cui detta colonna si appoggia. Non ci sono dunque i presupposti per poter applicare la disciplina anti barriere architettoniche. Di conseguenza niente deroga alle distanze legali: l'ascensore va rimosso.

DIRETTORE LAVORI NON RESPONSABILE PER VIZI PROGETTUALI SE NON AVEVA L'INCARICO DI PREDISPORRE O VERIFICARE IL PROGETTO

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 18285 del 19 settembre 2016

La sentenza in esame, chiarisce che **il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona.**

La connotazione precipuamente tecnica di **tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da**



vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

IMPRESA E DIRETTORE LAVORI COOBLIGATI: RISPONDONO SOLIDALMENTE DEI DANNI

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n.18521 del 21 settembre 2016

La Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento alla responsabilità solidale **dell'appaltatore** e del **direttore dei lavori** per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto.

In particolare, la Suprema corte ha ribadito il principio di diritto più volte affermato secondo il quale **qualora, nell'ambito dell'appalto, il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, "entrambi rispondono solidalmente dei danni"**.

Per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, senza che, in proposito, rilevi la circostanza che le stesse azioni od omissioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

La solidarietà tra coobbligati si fonda nel principio di cui all'articolo 2055 del Codice civile che, pure se dettato in materia di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

NEL CASO DI IMMOBILI INAGIBILI SPETTA LA RIDUZIONE IMU SENZA DENUNCIA

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 18453 del 21 settembre 2016



In presenza di **fabbricato inagibile o inabitabile al contribuente spetta la riduzione ICI (e IMU) anche nel caso in cui non abbia presentato la comunicazione di legge, ricorrendo i presupposti di fatto.**

Secondo la Corte, nella vicenda di cui si tratta, lo stato di inagibilità risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le parti. Quindi l'elemento fattuale per avere la riduzione dell'imposta esiste. In ordine all'aspetto normativo l'articolo 8 comma 1 del decreto 504 del 1992 prevede che l'inagibilità

sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a tale condizione.

Nel caso specifico la società contribuente non aveva presentato la prevista documentazione.

E' tuttavia provato che lo stato di grave inagibilità fosse noto al Comune, considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia, non aveva concesso alcun permesso edificatorio cosicché nessun intervento edilizio poteva essere eseguito. Secondo la Corte va fatto riferimento al principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di

cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).
Pertanto deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (cfr. anche Cass. 23531/2008).

ANCHE LA PERSONA AFFETTA DA DISABILITÀ DEVE POTER ACCEDERE AGEVOLMENTE AL SERVIZIO DI BANCOMAT

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016



La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la Sentenza in esame, ha chiarito che **la situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico** (nella specie, un locale adibito all'utilizzazione di un bancomat), **dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.**

CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE: PER IL FISCO RILEVA LA LOTTIZZAZIONE

Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 17823 del 9 settembre 2016

La pronuncia riguarda la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di aree lottizzate edificabili, acquisite già come tali, da parte del futuro cedente, per donazione. Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, **il valore normale dei terreni** (o dei fabbricati ivi costruiti), **acquisiti gratuitamente, da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione** (o delle opere ovvero alla data di inizio della costruzione), ai sensi dell'articolo 82, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 917/1986 (nella formulazione applicabile *ratione temporis*).

VERSAMENTI INGIUSTIFICATI SUL CONTO PARI A COMPENSI NON DICHIARATI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016

Per i lavoratori autonomi, è stata dichiarata illegittima la disposizione sulle movimentazioni bancarie non giustificate, secondo cui si presumeva che i prelevamenti dovessero considerarsi compensi non dichiarati, da recuperare a tassazione. Non è così, invece, per i versamenti operati su propri conti correnti, per i quali resta invariata la presunzione legale posta a favore dell'Erario. Inoltre, essendo presunzione legale, non è necessario che soddisfi i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Quindi, sottolinea la sentenza in commento, è il contribuente che deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.



LE SPESE PER IL CTU SI POSSONO COMPENSARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17739 del 07 settembre 2016

Poiché le spese per la consulenza tecnica d'ufficio rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.

È questo il principio di diritto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nella sentenza in esame pronunciandosi su una questione riguardante la compensazione delle spese di c.t.u.

I ricorrenti incidentali deducono che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la compensazione delle spese di c.t.u. fra tutte le parti in misura di un terzo per ciascuna: tale decisione è ritenuta violare il consolidato principio in base al quale la parte interamente vittoriosa non deve sopportare le spese di causa neppure parzialmente, sia in quanto, sotto il profilo del vizio motivazionale, essa non considera che la consulenza tecnica per sua stessa natura è utilizzata per accertare questioni d'interesse comune alle parti. Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la giurisprudenza di Cassazione ha visto contrapporsi due contrastanti orientamenti. Il primo indirizzo afferma che viola l'articolo 91 c.p.c., la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del consulente tecnico d'ufficio, perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, né rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. nn. 6301/07 e 14925/10).

Nel medesimo senso si è anche affermato che disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'articolo 91 c.p.c., che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn. 6432/02, 3237/00 e 6228/92).

In senso opposto, invece, si è detto che compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass. n. 1023/13).

Quindi, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u. fra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (articolo 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò, spiegano i giudici, tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99).



La Sesta sezione sceglie, dunque, di aderire a questo secondo indirizzo, ritenendo senz'altro corretta l'equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Il principio di soccombenza copre, nei limiti della prima parte dell'articolo 91 c.p.c., comma 1, tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio.

Ciò che, invece, non appare condivisibile, concludono i giudici, è che la compensazione (s'intende, interna) delle spese di c.t.u. esponga la parte interamente vittoriosa ad un inammissibile pagamento delle spese processuali, in violazione dell'opposto principio (non revocato in discussione) elaborato dalla giurisprudenza.

REGOLAMENTO CONDOMINIALE VINCOLANTE SE MENZIONATO

Corte di Cassazione, Sentenza n.19212 del 28 settembre 2016

Le clausole del Regolamento condominiale di natura contrattuale, che impongono limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti, qualora, indipendentemente dalla loro trascrizione nell'atto di acquisto siano menzionate nel contratto (seppur non materialmente trascritte). Sicché le stesse devono ritenersi, in tal caso, riconosciute ed accettate. E' quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di due avvocati che, in qualità di condomini proprietari di due unità immobiliari adibite a studi legali, avevano evocato in giudizio la proprietaria dell'appartamento limitrofo, nonché la società conduttrice dello stesso.

Premesso, difatti, che il Regolamento condominiale dell'edificio prevedeva che i singoli appartamenti dovessero essere adibiti esclusivamente allo svolgimento di libere attività professionali, la condomina convenuta aveva invece locato il suo appartamento ad una società che lo aveva destinato a centro estetico; attività che aveva comportato la diffusione di musica ad alto volume e l'utilizzo "in maniera smodata" delle strutture dell'edificio. Sicché i ricorrenti chiedevano venisse accertato la legittimità del cambio di destinazione d'uso e la condanna alla immediata cessazione delle attività predette.

La Suprema Corte, nell'accogliere la relativa censura, **ha dato atto che nell'atto di acquisto dell'immobile poi adibito a centro estetico, vi fosse un riferimento, seppur generico, al Regolamento condominiale comprensivo di obblighi e divieti per i condomini. E tanto bastava a renderlo vincolante per l'acquirente, anche in mancanza di trascrizione.** La trascrizione serve normalmente a risolvere conflitti tra diritti reciprocamente incompatibili, facendo prevalere quello il cui atto di acquisto sia stato inserito prioritariamente nel registro immobiliare. Ma una tale situazione di conflitto non si verifica quando una proprietà viene espressamente acquistata come limitata da diritti altrui, per i quali una precedente trascrizione non è quindi indispensabile, in quanto il bene non è stato trasferito come libero, né l'acquirente può pretendere che lo diventi a posteriori per il meccanismo della "inopponibilità".

Per cui – conclude la Cassazione– la Corte d'appello ha errato decidendo nel senso della necessità di trascrizione del Regolamento condominiale e della inopponibilità della clausola limitativa de qua, essendo il Regolamento comunque richiamato nel contratto di acquisto.



DAL WEB

ACCORGIMENTI PER RENDERE L'UFFICIO UN PO' PIÙ GREEN

Se lavorate in ufficio potete dare il vostro contributo per rendere gli spazi un po' più green a partire dalle buone pratiche di tutti i giorni e dalle scelte sostenibili. In un ufficio green si pensa al risparmio energetico e a ridurre i rifiuti.

Ogni scelta può rappresentare un passo importante, dai biglietti da visita ecosostenibili alla decisione di rinunciare all'auto per arrivare al lavoro in bici o con i mezzi pubblici quando è possibile.

Ecco alcuni consigli utili per rendere l'ufficio un po' più green per rispettare l'ambiente e per lavorare meglio, in uno spazio ordinato e confortevole.



1) Carta riciclata e da riciclare

A seconda del tipo di lavoro svolto in ufficio, stampare dei documenti cartacei può risultare ancora molto importante e inevitabile nonostante la diffusione del digitale. Per questo motivo il suggerimento è di stampare su carta riciclata e di recuperare, quando possibile, la carta già utilizzata per destinarla a nuovi impieghi.

2) Raccolta differenziata

Cerchiamo di contribuire in prima persona alla raccolta differenziata nel nostro ufficio, facciamo in modo che tutti la svolgano in maniera corretta e proviamo ad adottare delle strategie per ridurre i rifiuti e gli sprechi.

3) Risparmio energetico

L'ufficio in cui lavoriamo può differenziarsi da tutti gli altri dal punto di vista del risparmio energetico soprattutto dal punto di vista dell'illuminazione e dell'utilizzo coscienzioso delle apparecchiature elettroniche. Spegnerle le luci e i dispositivi quando non sono in uso sarebbe già un grande passo avanti.

4) Pausa pranzo green

La pausa pranzo in ufficio diventa green se ci impegniamo a ridurre i rifiuti. Ad esempio possiamo decidere di portare il pranzo da casa scegliendo contenitori, posate e tovaglioli riutilizzabili per dire addio all'usa-e-getta e all'accumulo di rifiuti.

5) Biglietti da visita ecologici

I biglietti da visita sono sempre presenti sulle scrivanie degli uffici ma come possiamo fare per renderlo più green? L'idea migliore è scegliere dei biglietti da visita stampati su carta riciclata (se ne trovano di buoni ed economici anche online come ad esempio sullo shop Flyeralarm, azienda che fornisce diversi prodotti per

ufficio attenti ad ambiente ed animali, magari utilizzando degli inchiostri di origine naturale e a basso impatto ambientale, come l'inchiostro di soia.

6) Piante in ufficio

Coltivare le piante in ufficio è un'ottima idea per depurare l'aria in modo naturale. Infatti alcune piante svolgono questo compito al meglio. Per l'ufficio scegliete piante come la melissa, il filodendro e lo spatifillo. Le piante in ufficio migliorano la qualità dell'aria e la salute, riducono lo stress e aiutano a lavorare meglio.

7) Riciclo creativo

Il riciclo creativo entra in gioco anche in ufficio. Sapevate, ad esempio, che le clip ferma documenti si possono riutilizzare in mille modi per risolvere i piccoli problemi quotidiani? O che i vecchi porta-negativi possono diventare dei porta-tessere e dei contenitori per i biglietti da visita?

8) Promozione e pubblicità

Promozione e pubblicità dell'azienda possono diventare green con alcuni accorgimenti interessanti. Pensate, ad esempio, a un sito internet con server che utilizza fonti rinnovabili, a materiale pubblicitario in carta riciclata e magari anche a degli adesivi vegani privi di sostanze indesiderate e attenti agli animali.

9) Mobilità sostenibile

Chi ne ha la possibilità può rinunciare all'automobile per raggiungere l'ufficio e scegliere di andare a piedi (se è vicino), con i mezzi pubblici o in bicicletta. Gli stessi datori di lavoro potrebbero agevolare chi si sposta in modo alternativo per raggiungere l'ufficio, magari con dei bonus per acquistare l'abbonamento per i mezzi pubblici.

10) Lavorare da casa

Chi ne ha la possibilità può chiedere al datore di lavoro di alternare il lavoro in ufficio a qualche giorno di lavoro da casa. Se lo gestiamo bene il telelavoro, infatti, ci aiuta a salvare l'ambiente, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione degli spostamenti in auto per raggiungere l'ufficio.

VACANZE ROVINATE. COSA FARE



Quando ci capita di dover subire degli inconvenienti causati dall'inadempimento dell'organizzatore della nostra vacanza, è necessario agire immediatamente segnalando il problema al referente del tour operator, ovvero di chi ci ha organizzato la vacanza, che dovrà provvedere ad offrire una immediata soluzione ai nostri problemi. Nella maggior parte dei casi viene fatta una proposta che deve soddisfare le nostre legittime richieste. Nel caso in cui i problemi non si risolvono in loco, occorre innanzitutto raccogliere il maggior numero di prove tramite foto, dichiarazioni e testimonianze, per poi presentare

un reclamo documentato e scritto entro il termine di dieci giorni lavorativi dal giorno del rientro indirizzato all'organizzatore e al venditore.

Rimborsi: si possono ottenere per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. **Ricordiamo che la contestazione è bene effettuarla entro 10 giorni**



lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata al tour operator e all'agenzia turistica, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC, allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa si può ricorrere al Giudice di Pace della propria città di residenza.

Risarcimenti: La Corte di Giustizia europea e il Codice del Turismo hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa è in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze, ecc.). La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi.

TAGLIANDO RC AUTO: ECCO COSA FARE PER EVITARE LA MULTA

Nonostante sia cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, per evitare disagi con le forze dell'ordine, ai conducenti si consiglia di portare con sé la polizza RC AUTO che potrà essere esibita anche sotto forma di certificato di assicurazione in formato digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso. **Il pezzo di carta è dunque ancora necessario, ma non necessariamente l'originale, poiché si potranno evitare sanzioni anche semplicemente mostrando una fotocopia o il file in digitale sullo smartphone.**



Lo ha chiarito il ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, in una circolare del 1° settembre avente ad oggetto l'Esibizione del certificato di assicurazione, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada.

PUNTI PATENTE: TUTTI I MODI PER CONTROLLARE IL SALDO

Il sistema della patente a punti, introdotto nel nostro ordinamento nel 2003, ha trasformato il documento di guida in una sorta di carta "ricaricabile" che parte (al momento del rilascio del titolo abilitativo o dell'avvio del sistema se successivo allo stesso) da una base di 20 punti.

Punti che possono variare non solo per gli automobilisti più "spericolati" che vedranno decurtare progressivamente quanto accreditato in base all'infrazione commessa, ma anche per quelli più bravi, che vengono premiati con due punti ogni due anni (1 in più l'anno per i neopatentati nei primi tre anni) sino a un massimo di 10 in più, potendo quindi ritrovarsi con un accredito di ben 30 punti.

Per verificare quanti punti si hanno sulla patente basta collegarsi al **Portale dell'Automobilista**, il sito gratuito realizzato con il patrocinio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Spendendo pochi minuti per registrarsi (scegliendo tra "registrazione cittadino" o "registrazione impresa" in base alla tipologia di utente) ai avrà accesso a tutta una serie di servizi, tra cui quello della verifica del saldo dei punti patente.



Basta seguire la procedura (completando la registrazione attraverso il link inviato dal sito all'indirizzo mail indicato) e, una volta completato il tutto, effettuare il login (accedendo con i dati forniti in fase di registrazione) e andare sulla proprio pagina di profilo.

Il saldo a questo punto, insieme alle altre informazioni relative alla propria patente, è a portata di mano.

Se poi si è in possesso di un iPhone, un iPad o un iPod touch, si potrà utilizzare l'apposita **app iPatente** per verificare il proprio saldo punti patente.

L'app, realizzata dal Dipartimento Trasporti del Mit, consente a chiunque di accedere ai medesimi servizi de Il Portale dell'Automobilista in modo gratuito e senza alcuna registrazione. È sufficiente scaricare l'applicazione per poter usufruire di una vasta gamma di servizi (dalla verifica della copertura assicurativa alla ricerca dei centri revisione e degli uffici motorizzazione), ivi compreso il saldo aggiornato dei punti patente, la scadenza di validità e le variazioni di punteggio con i relativi dettagli, direttamente tramite il proprio dispositivo mobile. L'app, disponibile per Android e iOS, è scaricabile dall'apposita pagina sul portale dell'automobilista oppure su Google Play e AppleStore.

Per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia, c'è una terza soluzione per verificare il proprio saldo dei punti patente.

Basta **telefonare al numero 848.782.782** e indicare alla voce preregistrata i dati richiesti (tra cui la propria data di nascita e il numero della patente), utilizzando la tastiera del telefono. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 ed ha il costo di una chiamata urbana. Inoltre, è disponibile solo da telefono fisso e non da cellulare.

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEONATALI OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE



In data 31 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 il testo definitivo della legge n.167 del 19 agosto 2016, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie». Il provvedimento, entrato in vigore il 15 settembre, ha la finalità di **consentire in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche e rare per le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica, in modo da garantirne la prevenzione o il tempestivo trattamento**.

Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo, l'art. 6 della legge prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, « [...] si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie». Con l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), si mira, quindi, a garantire che le relative prestazioni sanitarie siano offerte a tutti i cittadini, in modo gratuito o dietro pagamento di un ticket. **Gli screening saranno obbligatori per tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture sanitarie, pubbliche o private, o a domicilio.**

SPRECHI ALIMENTARI: FINALMENTE IN ITALIA UNA NUOVA LEGGE PER RIDURLI



Il parlamento italiano ha approvato definitivamente la legge antispreco, impostata per favorire il recupero, le donazioni solidali e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaci. **La normativa ha l'obiettivo di ridurre gli sprechi nelle varie fasi della filiera, partendo dalla produzione e dalla trasformazione, fino alla distribuzione e alla somministrazione degli alimenti.**

Ecco i principali strumenti per combattere lo spreco alimentare introdotti dalla legge:

Per la prima volta si definiscono propriamente lo spreco e l'eccedenza, si chiarisce la differenza in etichetta fra termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro il...") e data di scadenza e si agevolano le procedure di donazione. Diventano possibili la donazione di alimenti in buono stato oltre la data di conservazione, pane invenduto entro 24 ore dalla produzione, prodotti agricoli non raccolti o rimasti sui campi. Si potranno offrire anche prodotti alimentari e farmaci con imballaggio difettoso o etichette sbagliate, purché le inesattezze non coinvolgano le date di scadenza e le indicazioni sul contenuto di sostanze potenzialmente allergeniche o fonti di intolleranze. La merce non idonea al consumo umano potrà essere cedute per il consumo degli animali, e anche in caso di confisca di prodotti alimentari si seguirà questo iter. Le onlus e gli enti pubblici potranno essere considerati soggetti donatori.

Per le donazioni gratuite di cibo e prodotti farmaceutici non sarà richiesta la modulistica scritta. Prima della legge, infatti, per donare merce in scadenza era necessaria una dichiarazione che indicasse cinque giorni prima i destinatari e il tipo di prodotti offerti. **Per favorire la riduzione dello spreco alimentare, la legge prevede unicamente un resoconto a fine mese dei prodotti donati e dei soggetti beneficiari.**

Per le attività commerciali che eviteranno lo spreco alimentare, la legge permette la possibilità da parte dei Comuni di ridurre la tassazione sui rifiuti, in base alla quantità certificata di prodotti ceduti. Si tratta quindi di un'interessante possibilità per supermercati, bar e ristoranti.

Un'altra buona pratica interessa il mondo della ristorazione, dove verrà ufficialmente sdoganata **la family bag, ovvero l'asporto del cibo non consumato**. Si tratta di un'abitudine consolidata in molti Paesi, ma che in Italia è ancora troppo poco diffusa.

Anche le mense aziendali, ospedaliere e scolastiche verranno coinvolte nella prevenzione dello spreco, con una promozione delle produzioni a chilometro zero da parte del Ministero delle Politiche agricole. Il Ministero della Salute potrà invece emanare linee d'indirizzo per le mense, a partire da quelle scolastiche. La legge, inoltre, rafforza l'attività di recupero e di contrasto alla povertà già avviata dal Tavolo indigenti del Ministero delle Politiche agricole.

MULTE CODICE STRADA CON LO 'SCONTO' DEL 30%, GUIDA PER NON SBAGLIARE



Da circa tre anni è possibile fruire di uno **sconto del 30%** pagando le multe al codice della strada **entro cinque giorni dalla notifica del verbale**. Sul punto, che detto in questo modo sembra semplice ma sulla via pratica ha trovato dubbi ed ostacoli, sono intervenute via via delle precisazioni:

Calcolo dello sconto

C'è da dire innanzitutto che l'importo scontato di solito appare sul verbale e non di rado si trova allegato un bollettino postale pre-compilato per pagare.

In ogni caso lo sconto si applica al minimo edittale ovvero all'importo della multa riportato sul verbale **SENZA** considerare le spese di notifica, decurtando il 30%.

L'importo non va arrotondato ma pagato così come viene, con gli eventuali decimali.

Calcolo del termine di cinque/sette giorni (in caso di pagamento con bonifico bancario)

Come vuole la regola generale sui pagamenti delle multe, il calcolo del termine avviene **iniziando a contare dal giorno successivo della notifica del verbale**, sia che essa avvenga di persona -perché si è stati fermati dalla polizia- sia che avvenga in modo differito tramite consegna per messo comunale o raccomandata a/r. Attenzione, in quest'ultimo caso potrebbe esserci di mezzo una giacenza -postale o presso la casa comunale-, ed è bene quindi sapere che la **notifica in questo caso si intende perfezionata il decimo giorno successivo all'inizio della giacenza, a meno che ovviamente non si ritiri la multa prima** (allora il giorno di notifica sarà quello di ritiro).

I giorni festivi vanno conteggiati ma se l'ultimo giorno cade di festivo o di Domenica la scadenza slitta al feriale successivo.

Modalità di pagamento

L'importo, scontato o meno, può essere pagato:

- ✓ in contanti direttamente presso l'ufficio accertatore che ha emesso il verbale;
- ✓ tramite bollettino di conto corrente postale;
- ✓ "nelle mani" dell'agente accertatore, nel caso si venga fermati e il verbale ci venga notificato subito, anche tramite mezzi di pagamento elettronico qualora l'agente fosse munito dell'apparecchiatura adatta;
- ✓ tramite bonifico bancario o per via elettronica (home banking), se l'ente accertatore lo prevede.

Per i bonifici e i pagamenti elettronici, dove può esserci differenza tra la data di "ordine di pagamento" e quella di esecuzione o valuta, il Ministero dell'Interno ha chiarito **che ai fini del rispetto del termine per fruire dello sconto non conta tanto la data di pagamento ma quella di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale**. Sul punto è intervenuta anche la legge specificando che **comunque in questi casi l'effetto liberatorio del pagamento si ha se l'accredito avviene entro due giorni dalla data di scadenza, quindi nel caso di pagamento con lo sconto entro sette giorni dalla notifica del verbale**.

Va comunque fatta massima attenzione alla data di valuta del beneficiario o comunque alla data in cui il pagamento viene accreditato sul conto dell'organo accertatore.

Multe escluse

Lo sconto 30% non si applica alle multe a cui è associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente.

Preavvisi lasciati sul parabrezza

Per quanto riguarda il "preavviso di contestazione", ovvero il foglietto che i vigili lasciano sul parabrezza in caso di sosta vietata, la questione si complica, trattandosi di un atto non disciplinato dalla legge né da norme od Autorità nazionali, ma unicamente dalle polizie locali come invito "amichevole" a sanare la multa evitando la notifica del verbale con relative spese.

Per lo "sconto" sui preavvisi decide il Comune, quindi, anche se per parte sua il Ministero dell'Interno ha suggerito di applicarlo anche su questi atti per motivi di semplificazione ed equità. In ogni caso si sappia che se non si paga la cifra specificata nel preavviso arriverà a casa il verbale, e quindi a quel punto applicare lo sconto diventerà possibile.

Pagamenti in ritardo, come sanare entro 60 giorni

Se si sbaglia e si paga l'importo scontato oltre il quinto o settimo giorno è possibile fare un'integrazione della differenza (rispetto all'intero) entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale (termine ordinario di pagamento). E' molto importante essere precisi perché altrimenti segue l'emissione di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione di pagamento (a seconda del sistema di riscossione adottato dal Comune).

Pagamenti oltre 60 giorni

Il pagamento di qualsiasi cifra inferiore al totale dovuto (anche solo di 1 euro!) comporta o l'iscrizione a ruolo della multa o comunque l'emissione di una ingiunzione fiscale, con quello che viene comunemente definito "il raddoppio della multa" ma che in realtà è l'addebito della metà del massimo della sanzione relativa all'infrazione -in molti casi appunto corrispondente all'importo della sanzione originaria. Da questo "raddoppio" ovviamente deve risultare decurtato l'importo pagato. A tale importo sono aggiunte sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.

Per la cartella esattoriale poi non sono previsti pagamenti scontati ma bensì, dietro semplice richiesta, una rateizzazione.

SONO ITALIANE LE STRADE PIÙ RUMOROSE D'EUROPA



Gli abitanti della Penisola sono i più assordati del Vecchio continente (49,4% contro una media del 42,9%), esposti a un frastuono da traffico che vale in media 82,2 decibel (dB) **con un picco massimo di 92,6 dB a Palermo:** qui, nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 14, si arriva a superare la soglia critica fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità (90 dB) per evitare danni all'udito.

Il primato nazionale è conteso solo dalla Francia (49,1% di esposti), mentre la 'maglia rosa' del silenzio va ai Paesi Bassi (33,7%).

Sul podio anche **Firenze** con 88,6 dB e **Torino** (86,8), seguite da **Milano** (86,4), **Roma** (86), **Bologna** (85) e **Napoli** (84,7), che superano o sfiorano la soglia di guardia Oms degli 85 dB.



Le strade relativamente più silenziose si trovano invece a Catanzaro (75 dB), Bari (75,2) e Potenza (75,6). Valori comunque preoccupanti, se si considera che vivere in zone dove il rumore del traffico stradale supera i 60 dB si associa a un aumento del 4% della mortalità, a una probabilità di ictus maggiore del 5%, nonché a un aumento dell'obesità. Non è tutto.

Il sottofondo urbano alimenta nelle persone più esposte preoccupazione, nervosismo e sbalzi d'umore (+7 punti percentuali-pp rispetto ai meno esposti), irritabilità (+6 pp), disturbi del sonno (+4 pp), mal di testa (+6 pp) e problemi di concentrazione (+5 pp), insieme a un leggero calo percepito dell'udito (+7 pp) e ronzii alle orecchie (+4 pp), con un peggioramento della funzione uditiva nel tempo (+11 pp).

Secondo l'identikit che emerge dalla ricerca, le 'vittime-tipo' italiane del rumore da traffico sono soprattutto donne (56%), età media 47 anni, impiegate e insegnanti (32%); con loro pensionati (16%), freelance (13%) e casalinghe (11%).

Ecco 7 consigli per metropoli a misura d'orecchio :

- 1) Diffondere e favorire l'uso di veicoli elettrici, sia per il trasporto pubblico, sia per quello privato**
- 2) Quando possibile, preferire le biciclette e il trasporto pubblico ai mezzi a motore a scoppio (non elettrici) di uso privato**
- 3) Incentivare l'impiego di asfalto insonorizzante e favorire la diffusione di pneumatici realizzati con materiali a bassa emissione sonora**
- 4) Individuare le zone urbane ad alto inquinamento acustico da traffico, così da adottare e far rispettare limiti di velocità adeguati. Dove possibile installare sistemi di abbattimento del rumore, come ad esempio le barriere frangi-rumore e i trattamenti acustici di aree/ambienti scolastici**
- 5) Favorire la diffusione del 'car sharing': la condivisione dei mezzi di trasporto permetterebbe infatti di ridurre la densità del traffico, e quindi l'entità del rumore urbano**
- 6) Aumentare il verde urbano, soprattutto vicino alle aree più rumorose nelle vicinanze delle abitazioni e degli edifici pubblici, per sfruttarne la capacità fono-assorbente**
- 7) Favorire la cultura del rispetto dell'ambiente, compreso quello sonoro, per evitare di trasformare i suoni in possibili rischi per la salute.**

OTTOBRE MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO, CONSULTI GRATIS IN 90 CITTÀ

Torna, per l'ottavo anno consecutivo, la campagna nazionale di promozione della cultura psicologica organizzata dalla Società italiana psicologi area professionale (Sipap). Quest'anno l'iniziativa coinvolge oltre 90 Comuni di 16 Regioni, con più di 350 psicologi impegnati. Gli oltre 200 seminari, gratuiti per tutto il mese, saranno affiancati dalla possibilità di chiedere consulenze individuali, di coppia o familiari per tutto l'anno.

E' possibile prenotare seminari e consulenze telefonando da rete fissa al numero verde 800.76.66.44 o da qualsiasi telefono 06.62208054 e 392.3302855, oppure visitando siti www.mesebenesserepsicologico.it e www.sipap.it .

AUTUNNO: RIMEDI NATURALI PER AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE



L'autunno è oramai arrivato. Alcune persone amano molto questa stagione, altre sono invece sopraffatte dalla malinconia e avvertono la nostalgia dell'estate, soprattutto per via dell'abbreviarsi delle ore di luce. Ecco allora alcuni rimedi naturali e consigli utili per affrontare il cambio di stagione tra estate e autunno:

1) Aromaterapia

L'aromaterapia ci viene in aiuto per affrontare il cambio di stagione tra estate e autunno. In questo caso il consiglio è di scegliere essenze diverse per accogliere la stagione a seconda

del momento della giornata: lavanda e vaniglia al mattino, arancio amaro, limone sandalo e legno di cedro alla sera.

2) Massaggi

Per evitare la secchezza della pelle che in alcuni casi è tipica della stagione autunnale, date spazio ai massaggi. Il consiglio è di scegliere olio di sesamo o un altro olio vegetale di base con cui vi trovate bene per i massaggi. Il momento ideale per un massaggio a base di olio è prima del bagno o della doccia. Gli impacchi oleosi e i massaggi del cuoio capelluto sono utili per rafforzare la chioma e per stimolare la circolazione, così da contrastare la classica caduta autunnale.

3) Cromoterapia

L'autunno è una stagione che porta con sé l'inizio del freddo, giornate ventose e cieli dal colore cupo che possono favorire il malumore. Se le tonalità accese delle zucche e delle foglie che cadono non bastano a risollevarvi il morale, scegliete colori caldi con cui vestirvi e di cui circondarvi, come giallo, rosso e arancione.

4) Dieta autunnale

I consigli alimentari per l'autunno riguardano soprattutto la scelta di prodotti di stagione. Scegliete frutta e verdura dai colori caldi e vibranti, che vi preparerà anche al successivo arrivo dell'inverno. Nel passaggio dall'estate all'autunno, potrete creare dei piatti molto colorati e salutari che richiamino entrambe le stagioni, sia grazie alla frutta che con la verdura.

5) Difese immunitarie

Il cambio di stagione è uno dei momenti migliori per occuparsi del sistema immunitario e rafforzare le difese in modo naturale. Bevete succhi freschi, abbondate con le porzioni di frutta e verdura, condite i vostri piatti con zenzero e curcuma, raccogliete i frutti di bosco e gustateli freschi a merenda e a colazione, non dimenticate i probiotici e i cibi fermentati e bevete abitualmente una salutare tisana all'echinacea.

6) Attività fisica dolce

Agevolate il passaggio da una stagione all'altra abituando il vostro corpo ad un'attività fisica dolce. Cercate di fare delle passeggiate all'aria aperta anche in autunno, proprio come in estate, fino a quando le temperature lo permettono. Fate in modo che con l'arrivo del freddo la vostra vita quotidiana non diventi troppo sedentaria. Dunque, se rimanete in casa ad esempio la sera, dedicatevi allo yoga o ancora, se volete uscire, iscrivetevi ad un corso di pilates o di ginnastica dolce in palestra.

7) Rallentare il ritmo

Adattatevi al cambio di stagione rimanendo sempre attivi, ma concedetevi di tanto in tanto di rallentare il ritmo, soprattutto nelle ore serali. L'autunno è il momento in cui l'attenzione torna all'interiorità e ciò ci spinge alla riflessione. Trasformate gli attimi di pausa in momenti in cui prendervi cura di voi stessi, bevete una tazza di tè, leggete un libro, lavorate a maglia o giocate con i bambini.

8) Ginkgo biloba

Tra i rimedi naturali consigliati per contrastare la disidratazione e la secchezza, a livello della pelle e degli organi, tipica dell'autunno, troviamo il ginkgo biloba. Ha potenti proprietà antinfiammatorie ed è ritenuto utile in caso di tosse, asma e allergie. Aiuta a migliorare la memoria e la concentrazione, dunque è utile per chi ritorna sui libri e deve affrontare gli esami universitari. Altri rimedi naturali utili sono l'ortica, la lobelia e la radice di liquirizia.

9) Benessere intestinale

Se l'autunno porta con sé stitichezza e disidratazione a livello dell'intestino, non dimenticate di bere qualche bicchiere d'acqua in più. Alcuni rimedi naturali utili per la regolarità intestinale sono il succo d'aloè, i semi di lino e i semi di chia, che con la formazione di sostanze mucillaginose concorrono a rendere meno difficoltoso il transito delle sostanze da espellere dal nostro corpo.

I BENEFICI DEL SILENZIO PER RISANARE CORPO, MENTE E SPIRITO

Il silenzio può aiutarci a risanare corpo, mente e spirito. Ne abbiamo bisogno, ad esempio, per ritrovare calma, tranquillità e equilibrio alla fine di una lunga giornata. Oppure, se ci svegliamo presto, possiamo sfruttare il silenzio dei primi momenti del mattino per ricaricarci di energia.

Ecco quali sono i benefici per la salute del silenzio e di una meditazione silenziosa:

- 1) Riduzione dell'ansa e dello stress, capacità di dominare lo stress per sentirsi meglio.**
- 2) Rafforzamento del sistema immunitario, riduzione dei livelli di cortisolo e dell'adrenalina, che può disturbare il sonno.**
- 3) Regolare i livelli della pressione sanguigna.**
- 4) Incremento del rilascio di endorfine che si riflette con un senso di benessere e di felicità e con una riduzione del dolore fisico.**
- 5) Miglioramento dell'attenzione, della memoria, della concentrazione e dell'apprendimento.**

Il modo migliore per provare a godere dei benefici del silenzio è iniziare a meditare sedendosi comodi in un luogo confortevole e al riparo dalle distrazioni. Al mattino o alla sera prima di dormire o prima di alzarsi, ad esempio, ci si può sedere comodamente sul proprio letto o su un cuscino vicino al letto. Potrete chiudere gli occhi e ascoltare il ritmo del vostro respiro provando a seguirlo con la mente.





Prestate attenzione ai rumori che provengono dall'esterno della vostra stanza e della vostra casa e poi concentratevi sui piccoli rumori che provengono dall'interno dell'edificio per poi pensare solo a quei rumori che potrebbero provenire dal vostro corpo o da molto vicino a voi. A questo punto potrete lasciar andare tutti i rumori che siete riusciti ad ascoltare e fingere di essere in un luogo completamente silenzioso, quasi come se da soli steste fluttuando al centro dell'universo.

Dovremmo imparare a regalarci almeno 15-20 minuti di meditazione due volte al giorno per iniziare a comprendere i benefici di questa pratica, che deve essere costante.

Andando avanti con la pratica riusciremo a raggiungere via via il nostro 'centro', cioè quel punto di calma, di rilassamento, di felicità e di silenzio a cui ogni volta non vedremo l'ora di ritornare per sentirci meglio.

IL GIARDINO DEGLI ANTICHI SAPORI PER SALVARE GLI ALBERI DALL'ESTINZIONE



A San Lorenzo di Lerchi esiste un giardino di salvataggio e riproduzione di decine di varietà di alberi da frutto con lo scopo di recuperare cibi dimenticati e varietà perse.

Il frutteto, contempla oltre 400 esemplari di diverse specie tra melo, pero, ciliegio, susino, fico, mandorlo, nespolo e melo cotogno, in 150 varietà diverse ritrovate nelle zone della ricerca.

Le piante, coltivate con i sistemi tradizionali del luogo, sono inserite in un contesto che recupera e restituisce l'armonia e le suggestioni di un paesaggio agricolo di antica sapienza. La collezione serve al mantenimento delle risorse vegetali e culturali; testimonia e conserva un importante segmento del patrimonio storico, culturale e paesaggistico; ha forti potenzialità dal punto di vista didattico; ha una importante funzione di serbatoio, favorendo il mantenimento della biodiversità e le produzioni locali.

Un'iniziativa unica nel suo genere, per questo il giardino è anche un luogo di visita di studenti e appassionati che vogliono conoscere la varietà della natura, perché ogni pianta ha la sua storia e le proprie tradizioni.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

BONUS CULTURA, DOMANDA VIA APP

Dal 15 Settembre tutti coloro che hanno compiuto (o compiranno) **18 anni nel 2016** possono richiedere il contributo del governo per beni e/o attività culturali. I ragazzi potranno spendere i **500€** per cultura e spettacoli convenzionati con l'iniziativa e che saranno disponibili in un'apposita piattaforma digitale – www.18app.italia.it – che funzionerà come una sorta di marketplace digitale con un elenco di tutto ciò che è possibile acquistare.

Non sarà possibile scaricare film o musica: il Governo vuole incentivare le attività





dal vivo e che consentano al giovane di viverne un'esperienza diretta.

Il Bonus sarà disponibile per ogni 18enne fino ad esaurimento del denaro (non è necessario spenderlo tutto in una volta).

COME AVERE IL BONUS

Ecco i singoli passaggi che devono compiere i nati nel 1998:

Registrarsi in uno dei 5 identity provider (Poste, Aruba, Tim, Infocert e Sielte) per ottenere lo SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale). **E' necessario registrarsi ENTRO IL 31 GENNAIO 2017.**

L'utente riceverà le credenziali per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Visitare il sito www.18app.italia.it

Scegliere le attività o i beni da comprare da un elenco di esercenti, negozi, biblioteche, cinema, teatri, musei e servizi culturali. Gli acquisti avverranno in forma digitale oppure presso negozi fisici mostrando all'esercente il qr code o il bar code per il ritiro dell'acquisto effettuato sulla webapp.

Il bonus cultura può essere spese da ottobre 2016 a 2017


COME RICHIEDERE SPID

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, hai bisogno di:

- un indirizzo e-mail
- il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
- un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)
- la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form da compilare.

30 OTTOBRE 2016 : RITORNA L'ORA SOLARE



Il 21 settembre 2016 con l'equinozio d'autunno è cominciata a tutti gli effetti la stagione autunnale che porterà progressivamente all'accorciarsi delle giornate.

Questo è un fenomeno naturale che è determinato dalla rivoluzione terrestre e dall'inclinazione dell'asse per cui farà giorno più tardi e il sole tramonterà prima. **La notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016 diremo addio all'ora legale in quanto vi sarà il cambio con l'ora solare.** Dovremo spostare i nostri orologi, quindi, un'ora indietro e

si consiglia di farlo alle tre di notte in quanto a quell'ora non si crea alcun disagio per le attività quotidiane. Il cambio dell'ora ci darà meno luce il pomeriggio ma ci farà recuperare un'ora di sonno. L'ora legale, poi, tornerà a marzo 2017.

L'ora concepita per realizzare un significativo risparmio di energia elettrica è quella legale e non la solare. Tale ora non può aumentare le ore di luce disponibili ma può indurre a sfruttare alcune ore che solitamente sono sporcate a causa di alcune abitudini orarie. Ad esempio una persona che dorme solitamente dalle 23 alle 7 nel periodo estivo, dato che il sole sorge prima, potrà sfruttare l'ora di luce dalle 6 alle 7 e ritardare poi l'accensione della luce elettrica di sera.

La società Terna, che è la responsabile in Italia dei flussi di energia elettrica sulla rete ad alta tensione, ogni anno stila un rapporto riguardante l'adozione dell'ora legale. **E così nel 2014, secondo tale società, vi è stato un risparmio energetico di 549.7 milioni di chilowattora mentre nel 2016 il risparmio è stato di 552.3 milioni.**

INTERNET BANKING, ATTENZIONE AL MALWARE PANDA



Un nuovo malware, denominato Panda Banker, sta prendendo di mira gli utenti di diverse banche italiane, con lo scopo principale di rubare credenziali di accesso ai servizi di Internet Banking e di eseguire operazioni bancarie all'insaputa dell'utente.

Il malware viene distribuito attraverso campagne di invio email, provenienti da mittenti apparentemente legittimi, contenenti un allegato PDF, ZIP o EXE che, se aperto, installa (ovviamente all'insaputa dell'utente) il downloader Andromeda che si occupa quindi di infettare il pc con Panda. Una volta infetto, il computer contatta i server di Comando e Controllo (C&C) al fine di comunicare i dati della vittima ed eventualmente autoaggiornarsi per includere nuove funzionalità, incluse quelle di ransomware. Oltre a rubare password e credenziali di accesso, Panda utilizza strumenti automatizzati per eseguire pagamenti e movimenti di fondi quando l'utente è collegato ai siti target.

Come difendersi

- ✓ La prima regola è di non cliccare mai su allegati, specialmente se non richiesti esplicitamente, prima di averne verificata l'autenticità col presunto mittente.
- ✓ Controllare periodicamente la lista delle operazioni del proprio Internet Banking al fine di individuare al più presto eventuali movimenti inattesi.

FARE SPORT QUANDO SI È ARRABBIATI O STRESSATI TRIPLICA IL RISCHIO DI INFARTO

Fare sport fa bene alla salute e i benefici che traiamo dall'attività fisica ci aiutano a curare corpo e mente, ma una nuova ricerca coordinata dalla McMaster University in Canada e pubblicata su Circulation dell'American Heart Association, stabilisce che lo stress fisico combinato a quello emotivo manderebbe in tilt il nostro cuore.

Lo studio ha coinvolto oltre 12mila pazienti di età media di 58 anni, residenti in 52 paesi del mondo e che avevano già avuto un infarto, e i dati rilevati hanno evidenziato che **quando lo stress fisico si unisce ad un forte stress emotivo, il rischio di infarto può impennarsi fino addirittura a triplicare.**

Ciò ovviamente non significa che non si debba più fare sport e che i pazienti cardiopatici lo debbano eliminare dalla loro vita, ma soltanto che bisogna evitare di praticarlo quando si è troppo arrabbiati o stressati; in quel caso meglio un po' di riposo.

IN EVIDENZA

SINP : SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre il **Decreto interministeriale n. 183 dello scorso 25 maggio, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il**



funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

ALL'INAIL LA RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il decreto, che entrerà in vigore il 12 ottobre 2016, attribuisce all'Inail il compito di curare il Sistema informativo, che sarà operativo sulla sua struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi confluiranno – compresi quelli relativi all'organico delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco – ai quali avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP: oltre all'INAIL, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

il SINP fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l'attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

UNO STRUMENTO PER PROGRAMMARE GLI INTERVENTI E INDIRIZZARE LA VIGILANZA

Come disposto dall'articolo 8 del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008), il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della

attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

DALL'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI UN QUADRO A 360 GRADI.

Le informazioni ricavate dall'elaborazione dei dati raccolti dal SINP riguarderanno, in particolare:

- ✓ il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali
- ✓ il quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un'ottica di genere,
- ✓ il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività.
- ✓ l'insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte, con i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- ✓ il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'Inail che si sono verificati in ogni settore produttivo.

TAVOLO TECNICO PER LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO



Il decreto istituisce anche un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, composto da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Difesa e dell'Economia, da due rappresentanti dell'Inail e da sette rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano. Al tavolo tecnico, che avrà la sua sede operativa presso l'INAIL, sono attribuiti diversi compiti, tra cui rientrano la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, e la definizione di modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP.

PER SCARICARE IL DECRETO DECRETO 25 MAGGIO 2016, N. 183 [CLICCA QUI](#)